

SENATO DEL REGNO


N. ~~1907~~
1843

VERIFICAZIONE DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

Cognome e nome del Senatore *Quarta Orsino, Avvocato Generale di Corte di Cassazione*
Data del R. Decreto di nomina *4 marzo 1904*
Categoria nel R. Decreto riferita *10*
Luogo e data di nascita *Copertino (Lecce) 5 maggio 1840*
Titoli gentilizi e cavallereschi, Professione, ecc. *Guarde Ufficiale della Corona d'Italia ecc.*

Documenti presentati:

Stato di servizio
Diploma in giurisprudenza
4 Decreti di nomina



Data dell' adunanza nella quale furono esaminati i titoli presentati e risoluzioni adottate

Nome del relatore *Sen. Mucicchi*
Data della relazione e numero dello stampato *22 Marzo 1904, N. XXXV*
Data dell' ammissione *25 Marzo 1904* Data del giuramento *25 Marzo 1904*
Data della trasmissione al nuovo Senatore del R. Decreto di nomina a Senatore *26 a a*

Annotazioni:

Morto a Roma il 14 Gennaio 1938 - anno XI


L'AVVOCATO GENERALE
PRESSO
LA CORTE DI CASSAZIONE
ROMA

1
Roma 10/3-40/4

Mio caro commendatore Poggi

Le rimetto la mia
borsa, la cui si rileva
cominciò sia intesa nel
1840 (9 Maggio),
Le rimetto pure il
primo decreto di nomina
a giudice di mandamento
che è del Dicembre
1869, e il decreto di nomi-
na ad avvocato generale
con tutti altri decreti,
i quali si uniscono che

prima di essere ammesso
 al generale, suo stato
 anche per più di un
 quinquennio sept. pro
 curatore generale
 di Cappozzino, ~~da~~
 posto che è pari a quello
 di consigliere elizibile
 dopo cinque anni
 di funzioni -
 Se accorrono altri
 d'annetti e titoli;
 me lo avverta, che
 provvederò per far
 glieli subito tenere
 Mi saluti il Menicali,



che non trovai
 neppure in Albergo,
 e aggrava mi parva
 possibile averlo, po-
 ché ho una adempimento
longhissimo sopra
difficoltà

Con una forte
 stretta di mano sono
 sempre

Suo affez.

O. Guvata

Cognome e Nome: *Quarta Cronzo*

PROSPETTO DI MATRICOLA

1		2	3	4	5
COGNOME	NOME	LUOGO E DATA della nascita e domicilio principale anteriore all'impiego	STATO DI FAMIGLIA <small>Se celibe, ammogliato o vedovo; se con prole o senza; numero delle persone della famiglia; cognome, nome e patria della moglie.</small>	STATO di fortuna	GRADI ACCADEMICI <small>Studi, esami sostenuti, professioni od uffici coperti prima di appartenere all'ordine giudiziario, e tempo del relativo esercizio.</small>
<i>Quarta Cronzo</i>	<i>fr. Francesco.</i>	<i>Copertino, Pro. Teramo; casa contrada S. Maria, vic. S. Antonio, vic. S. Maria Grande</i>	<i>Ammogliato con la signora Giulia Cronzo</i>	<i>Proprietario</i>	<i>Laureato in Legge</i>
Titoli ed onorificenze		<i>Abbi natali del vicente</i>	<i>del vicente</i>		
<i>24 Ottobre 1877</i>	<i>Cavaliere Corona d'Italia (Ministero Finanze)</i>	<i>nel 4 maggio 1840</i>	<i>con 2 figlie</i>		
<i>5 giugno 1881</i>	<i>Cavaliere Maurizio (Ministero Istruz. Pubbl.)</i>	<i>5 maggio 1840</i>	<i>di quali l'una femmina, una Sara Bonella</i>		
<i>25 gennaio 1882</i>	<i>Ufficiale Corona d'Italia (Ministero Finanze)</i>		<i>il 4 ottobre 1867</i>		
<i>16 marzo 1884</i>	<i>Commendatore Corona d'Italia (Minist. Finanze)</i>		<i>l'altro maschio nato a Rand.</i>		
<i>2 giugno 1889</i>	<i>Ufficiale Maurizio (Minist. Istruz. Pubbl.)</i>		<i>in il 5 Novem. bre 1869.</i>		
<i>27 marzo 1898</i>	<i>Commendatore Maurizio</i>				
<i>22 gennaio 1899</i>	<i>Grande Ufficiale della Corona d'Italia.</i>				

Stato progressivo di servizio nell'ordine giudiziario

Data dei decreti ed Autorità da cui furono emessi	Data della registrazione dei decreti alla Corte dei conti	Disposizioni portate dai decreti (nomine, promozioni, tramutamenti, aspettative, disponibilità e misure disciplinari)	Annuo stipendio percepito in ciascun impiego		Tempo per cui si è occupato ciascun ufficio	
			Lire	C.	Anni	Mesi
21 Dicembre 1867	29 Dicembre 1867	Nominato giudice del mandamento di Loreto Aprutino.	1600	00		
21 Luglio 1867	26 Luglio 1867	Tramutato al mandamento di Panella.	1600	00		
30 Dicembre 1867	20 Gennaio 1868	Gli fu concesso lo stipendio di prima di lire 1800 a far tempo dall'1.º gennaio 1868.	1800	00		
13 Dicembre 1868	16 Gennaio 1869	Tramutato dal mandamento di Panella a quello di Atepa.	1800	00		
7 Gennaio 1869	22 gennaio 1869	Tramutato dal mandamento di Atepa a quello di Panella.	1800	00		
27 Novembre 1870	5 dicembre 1870	Tramutato dal mandamento di Panella a quello di Chieti.	1800	00		
17 marzo 1872	2 marzo 1872	Nominato sostituto Procuratore del Re presso il tribunale civile e correctionale di Aquila.	2500	00		
22 Ottobre 1872		Tramutato a Lucera.				
26 Giugno 1875		idem in Bari.				
27 Febbraio 1876		Sostituto Avvocato Erariale in Roma, di quarta classe.	3000	00		
21 Ottobre 1876		idem idem	3500	00		
1 Agosto 1880		Procuratore Erariale di 1.ª Cl.	5500	00		
21 Luglio 1884		Vice avvocato Erariale di 2.ª Cl.	6000	00		
6 marzo 1887		idem idem di 1.ª Cl.	7000	00		
1 Ottobre 1887		Reggente sost. Avv. Generale.	7500	00		

Segue Stato progressivo di servizio nell'ordine giudiziario

Data dei decreti ed Autorità da cui furono emessi	Data della registrazione dei decreti alla Corte dei conti	Disposizioni portate dai decreti (nomine, promozioni, tramutamenti, aspettative, disponibilità e misure disciplinari)	Anno stipendio percepito in ciascun impiego		Tempo per cui si è occupato ciascun ufficio	
			Lire	C.	Anni	Mesi
6 10 ^{bre} 1888		Sost. Adv. Generale Erariale	8000	00		
10 10 ^{bre} 1891		Sostituto Procuratore Generale di Cassazione in Roma.	9000	00		
13 10 ^{bre} 1891		Applicato provvisoriamente alla R. Avvocatura Gen. Erariale in Roma.				
8 maggio 1892		Cepia in detta applicazione.				
1° aprile 1897		Nominato Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione in Roma.	12000	00		
<p>Per copia conforme al suo originale</p> <p>Roma 8 marzo 1904</p> <p>Il Direttore Capo di Divisione</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Procuratore Generale Cassazione Roma 1906</p> <p>Primo Presidente Cassazione Roma 1908</p> <p>Collocato a riposo dal 5-2-97</p> <p>Roma 29 marzo 1904, equo</p> <p>Il Direttore Capo Divisione</p> <p><i>[Signature]</i></p>						
24-3-904						
9-4-911						
4-9-919						





Lucifer

Quarta

ASSR
 Ufficio del Senato della Repubblica

pag. 167

~~Legge~~ Nel numero 10 dell'articolo 33 dello Statu-
to si dice, che possono essere nominati se-
natori: « L'avvocato generale presso il Ma-
gistrato di Cassazione ed il Procuratore Ge-
nerale dopo cinque anni di funzione »
Si obietta, che l'Avvocato generale presso
il Magistrato di Cassazione, istituito in
Piemonte col R. Editto del trenta ottobre 1842
N° 638 cui lo Statuto si riferisce, avesse una
posizione ufficiale diversa da quella, che
ha l'Avvocato generale presso la Corte di
Cassazione, secondo l'attuale Ordinamen-
to giudiziario.

Ma non pare che ciò sia esatto.
L'Avvocato generale presso il Magistrato
di Cassazione piemontese, come fu determi-
nato e stabilito con l'articolo 3. del R.
Ed. N° 27 Novembre 1842 N° 658, aveva
il grado e lo stipendio del secondo Presidente
corrispondente al Presidente di Sezione dell'
attuale Corte di Cassazione.

Or nell'art. 136 dell'Ordinamento giudiziar-
io del 1865 e nel decreto 10 Febbraio 1889
N° 5929 e nell'art. 48 della legge 8 Giugno
1890 N° 6878, è detto e ripetuto appunto,

(2)

che l'Avvocato generale sia pareggiato nel grado non meno che nello stipendio ai Presidenti di Sezioni; e come la Divisa dell'Avvocato generale era allora uguale alla Divisa del secondo Presidente, così ora è perfettamente uguale a quella dei Presidenti di Sezione.

Vi è anzi dappiù, che ora, per gli articoli 135 dell'Ordinamento del 1865, e 18 della legge degli 8 Giugno 1890, le carriere della Magistratura giudicante e del Pubblico Ministero, in genere sono eguali e promiscue, quanto agli aumenti di stipendio ed alle promozioni; ed i Magistrati che vi appartengono sono compresi in una graduatoria unica, per ciascuno dei gradi e delle categorie che si corrispondono nelle due carriere.

Non è vero, che il posto di Avvocato generale, allora, corrispondesse a quello che è oggi il posto di Procuratore generale, poichè invece, secondo il nostro Ordinamento attuale, il posto di Procuratore generale, corrisponde non al posto del Secondo Presidente, ossia Presidente

Di dezioni, bensì al posto, così nel grado ^(?) 10
come nello stipendio, di Primo Presi-
dente.

Del resto lo Statuto, nel succitato N° 10
dello articolo 33, parla non solo dell'Av-
vocato Generale, ma anche del Pro-
curatore Generale presso il Magistrato
di Cassazione. Sicchè ove mai si volesse
ritenere, che il posto di Avvocato Gene-
rale corrispondesse, allora, a quello, che è
oggi il posto di Procuratore Generale,
dovrebbe per ragioni inverse, ritenere,
del pari, che il posto di Procuratore
Generale, allora corrispondere a quello,
che è oggi il posto di Avvocato Generale,
e quindi la eleggibilità dell'Avvocato
Generale a Senatore si dovrebbe sempre
ammettere.

che vi sarebbe da obiettare che, il Procu-
ratore Generale, di cui si parla nel
riferito N° 10 dell'art. 33 dello Statuto,
sia il Procuratore Generale presso
il Magistrato di Appello, per la sem-
plicissima ragione, che degli Avvocati
Generali, corrispondenti agli Attuali

Procuratori Generali, presso i Magis¹trati, o Corti di Appello, si tratta nel successivo N.º.

Di precedenti che si sappiano ve ne sono due: L'uno del ~~Defetto~~ De Falco che come risulta dalla relazione del Vava, presentata al Senato, nella tornata 4 dicembre 1865, si ritenne riunisse i requisiti richiesti dal N.º dell'art. 33 dello Statuto, perchè era Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione di Napoli;

Le parole precise che si leggono nella relazione Vava sulla eleggibilità del De Falco furono queste: egli riunisce i requisiti richiesti dal numero 10 dell'art. 33 dello Statuto, imperocchè è Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione di Napoli; e conta oltre a ciò un servizio di cinque anni come Procuratore Generale. Ben si vede che il motivo unico della invalidità fu essere egli Avvocato Generale presso la Cassazione ~~Generale~~ di Napoli; se si è accennato anche al già prestato servizio di Procuratore Generale, è stato per mera sovrabbondanza.

12
danza e non certo come a titolo, da cui
si facesse dipendere la eleggibilità, essendo
d'altra parte noto, che il De Falco non
fu mai, prima del 1865, Procuratore
generale di Corte d'Appello, ma soltanto
nel Regno di Napoli Procuratore
generale di Gran Corte Criminale, che
era carica affatto diversa.

L'altro precedente è quello del Leo Fran-
cesco, che tre volte nominato Senatore,
fu tre volte non convalidato, senza
che ne fossero resi noti i motivi, da
chi sopra i titoli di lui fu sempre
referito al Senato in Comitato se-
greto.

Se non s'incontrarono difficoltà lega-
li per De Falco nel '65, quando, secon-
do l'ordinamento giudiziario vigente, di
Avvocati Generali ne potevano essere
e ne ne erano parecchi, tanto che tal-
volta presso la Cassazione di Roma
ne furono persino tre, molto parrebbe
che se ne dovessero invocare adesso, dopo
la legge 6 dicembre, 1888, N° 5825,

ed il Regio Decreto 10 febbrajo 1889, N. 5429,
di S. E. Zanardelli, che stabilirono dover
essere solo ^{un} Avvocato Generale presso
la Cassazione di Roma B

ASSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

1 Nel N.º 10 della art. 33 Della Sta⁶
tuto, si dice, che possono essere
nominati Senatori: « L'Avvocato
Generale, presso il Magistrato
di Cassazione, ed il Procuratore
Generale, dopo cinque anni di
funzioni »

È obbietto, che, l'Avvocato Gene-
rale, presso il Magistrato di
Cassazione, istituito in Preve-
te, col R. Editto del 30 Ottobre
1847 N.º 638 cui lo Statuto si
riprende, avesse una posizione
ufficiale diversa da quella
che ha l'Avvocato Generale pres-
so la Corte di Cassazione
secondo l'attuale Ordinamento
giudiziario.

Ma non pare che ciò sia
esatto.

L'Avvocato Generale, presso il
Magistrato di Cassazione pie-
montese, come fu dichiarato e
stabilito, con l'art. 3 del regio Editto

to 24 Novembre, 1847, N. 658, aveva
 il grado e lo stipendio del, Jean-
 de Presidente, corrispondente al, Pre-
 sidente, di Genova, dell'attuale
 Corte, di Cassazione.

Or, nello art. 136 dell'Ordinamento
 giudiziario, del 1865, e, nel Decreto
 10 febbraio, 1889, N. 3999, e, nello
 art. 18 della legge, 8 giugno, 1890
 N. 6878, è detto, e ripetuto appun-
 to, che, l'Avvocato Generale, sia
 pareggiato, nel grado, non meno
 che, nello stipendio, ai, Presiden-
 ti, di Genova, e come, lo, divi-
 so, della, Avvocatura Generale, era
 allora, uguale, alla, Divisione, del
 Secondo Presidente, così, ora, è
 perfettamente, uguale, a quella
 dei Presidenti, di Genova.

Vi è anzi di più, che ora, per
 gli art. 135 dell'Ordinamento del
 1865, e, 18 della legge degli 8 giugno
 1890, la carriera, della, Magistra-
 tura giudicante, e del Pubblico
 Ministero in genere, sono eguali
 e promise, e quanto agli ammen-

ti di stipendio ed alle prerogative
 ni; ed i Magistrati che vi appor-
 tengono sono compresi in una
 graduatoria unica, per ciascuno
 dei gradi e delle categorie che
 si corrispondono nelle due carriere.

Non è vero che il posto di
 Avvocato Generale, allora corrispon-
 desse a quello che è oggi il
 posto di Procuratore Generale,
 poiché invece, secondo il nostro
 Ordinamento attuale, il posto
 di Procuratore Generale, corrispon-
 de, non al posto del Secondo Pre-
 sidente, ossia Presidente di Sezione,
 bensì al posto, così, nel grado
 come, nella stipendio, di Primo
 Presidente.

Del resto, lo Statuto, nel su-
 citato, n. 10 dello art. 33, parla
 non solo dell'Avvocato Generale,
 ma anche del Procuratore
 Generale presso il Magistrato
 di Cassazione.

Che se, ove mai, si volesse ritene-

re che il posto di Avvocato Generale,
 corrispondeva, allora, a quello
 che è oggi il posto di Procuratore
Generale, dovrebbe, per ragione
 inversa ritenersi del pari, che
 il posto di Procuratore Generale,
 allora corrispondesse a quello,
 che è oggi, il posto di Avvocato
Generale; e quindi la, eleggibilità
 dell'Avvocato Generale a Senatore
 si dovrebbe, sempre ammettere.
 Non si sarebbe, da obiettare, che
 il Procuratore Generale, di cui
 si parla, nel sopriferito, N.º 10
 dell'art. 53 dello Statuto, sia
 il Procuratore Generale presso
 il Magistrato di Appello, per
 lo, semplicissimo ragione, che
 quegli Avvocati Generali, corrispon-
 denti agli attuali Procuratori
Generali presso i Magistrati
 o Corti di Appello, si hanno, nel
 successivo N.º 15.

Si precaverà che, si sappiano me-
 me sono due.

L'uno del De. Stato, che come
 risulta dalla relazione del Duca,

presentata al Senato, nella tornata
 di Dicembre, 1865, si ritenne rin-
 nunciare requisiti richiesti dal
N.º 10 dell'art. 33 dello Statuto,
perchè era Avvocato Generale
presso la Corte di Cassazione
di Napoli.

Le parole precise che si legge-
 no nella relazione, Vacca, sulla
 eleggibilità del De Fabia furono queste:

Egli rinuncia i requisiti richie-
sti dal N.º 10 dell'art. 33 dello Statu-
to, imperocchè è Avvocato Generale
presso la Corte di Cassazione
di Napoli; e conta, oltre
un servizio di cinque anni
come Procuratore Generale.

Non si vede che il motivo uni-
 co dello incompatibilità fu l'essere
 egli Avvocato Generale presso la
 Corte di Cassazione di Napoli.

Se si è accennato anche, al già
 prestato servizio di Procuratore
 Generale, è stato per mera
 sovraffonditura, e non certo
 come a titolo da cui si faces-
 se dipendere la eleggibilità, essen-

da l'altra parte noto, che il De Tol.
non fu mai, prima del
1865, Procuratore Generale di
Corte di Appello, ma soltanto
nel Reame di Napoli, Pro-
curatore Generale di Gran Cor-
te Criminale, che era carica
affatto diversa.

L'altro precedente è quello del
La Francesca, che tre volte
nominato Senatore, fu tre
volte non convallitato, sicuro che
ne fossero resi noti i motivi
da che sopra i titoli di lui fu
sempre riservato al Senato in Co-
mitato Segreto.

Lo non si incontrarono difficoltà
legali per De Tolis nel 55, quan-
do secondo l'Ordinamento Giudi-
ziario vigente, di Novati, Geua-
li, ne ne potevano essere e ne
ne erano parecchi, tanto che
Tabacco, presso lo Cassarione
di Como, ne ne furono persio-
tre, molto meno parrebbe che
se ne dovessero incontrare adesso

10, dopo la legge 6 Dicembre
 1888, N. 5825, ~~D. L. 10~~ ed il re-
 gio decreto 10 Febbraio 1889,
 N. 5929, di G. E. Hanardelli,
 che stabiliscono dovervi essere
 solo un Avvocato Generale
 presso la Cassazione di Ro-
 ma.



Nel N.º 10 dello art. 33 dello Statuto si dice, che possono essere nominati Senatori:

« L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzione. »

Si obietta, che l'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, istituito in Piemonte col R. Editto del 30 Ottobre 1841 N.º 638, cui lo Statuto si riferisce, avesse una posizione ufficiale diversa da quella, che ha l'Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione secondo l'attuale ordinamento giudiziario.

Ma non pare che ciò sia esatto.

L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione piemontese, come fu dichiarata e stabilito con lo art. 3 del R. Editto

24 Novembre 1844, N.^o 658, aveva il grado e lo stipendio del secondo Presidente, corrispondente al Presidente di Sezione dell'attuale Corte di Cassazione.

Or nello art. 136 dell'Ordinamento giudiziario del 1865, e nel decreto 10 febbrajo 1889, N. 5929, e nello art. 18 della Legge 8 giugno 1890 N.^o 6848, e' detto e ripetuto appunto, che l'Avvocato Generale sia pareggiato nel grado non meno che nello stipendio coi Presidenti di Sezione; e come la divisa dell'Avvocato Generale era allora uguale alla divisa del secondo Presidente, cosi ora e perfettamente uguale a quella dei Presidenti di Sezione. -

Vi e' anzi di piu, che ora, per gli art. 135 dell'Ordinamento del 1865, e 18 della

Legge degli 8 Giugno 1890, le carriere della Magistratura giudicante e del Pubblico Ministero in genere, sono eguali e promiscue, quanto agli armenti di stipendio ed alle promozioni, ed i Magistrati, che vi appartengono sono compresi in una graduatoria unica, per ciascuno dei gradi e delle categorie che si corrispondono nelle due carriere. Non è vero, che il posto di Avvocato generale, allora, corrispondeva a quello che è oggi il posto di Procuratore Generale, poiché invece, secondo il nostro ordinamento attuale, il posto di Procuratore generale, corrisponde, non al posto del secondo Presidente, ossia Presidente di Sezione, bensì al posto, così nel grado come nello stipendio, di Primo Presidente.

Del resto lo Statuto, nel succitato N^{ro} 10

dello art. 33, parla non solo dell' Avvocato
Generale, ma anche del Procuratore genera
le presso il Magistrato di Cassazione.
 Sicché, ove mai si volesse ritenere, che il
 posto di Avvocato generale corrispondesse,
 allora, a quello, che è oggi il posto di Pro
 curatore generale, dovrebbesi, per ragione
 inversa, ritenere del pari, che il posto di Pro
 curatore generale, allora, corrispondesse a
 quello, che è oggi il posto di Avvocato gene
 rale; e quindi la eligibilità dell' Avvocato
 generale a Senatore si dovrebbe sempre
 ammettere.

Ne si sarebbe da obiettare che, il Procurato
 re generale, di cui si parla nel su riferito
 N.º 10 dello art. 33 dello Statuto, sia il Proc
 uratore generale presso il Magistrato di App
 ello, per la semplicissima ragione, che

Degli Avvocati Generali, corrispondenti agli at-
tuali Procuratori Generali, presso i Magistrati
e Corti di Appello, si tratta nel successivo
N^{ro} 13.

Di precedenti, che si sappiano, ve ne sono
due:

L'uno del De-Falco, che, come risulta dal-
la relazione del Vacca, presentata al Senato,
nella Tornata 1. Dicembre 1865, si ritenne
riunisse i requisiti richiesti dal N^{ro} 10 dello
art. 33 dello Statuto, perché era Avvocato Ge-
nerale presso la Corte di Cassazione di Napoli.

Le parole precise, che si leggono nella relazio-
ne Vacca, sulla eligibilità del De-Falco, so-
no queste: Egli riunisce i requisiti ri-
chiesti dal N^{ro} 10 dello art. 33 dello Statuto,
imperocché è Avvocato generale presso la Cor-
te di Cassazione di Napoli, e conta oltre ciò

in servizio di cinque anni come Procuratore
generale.

Ben si vede che il motivo unico della
concessione fu l'essere egli Avvocato genera-
le presso la Cassazione di Napoli. Se si
è accennato anche al già prestato servizio di
Procuratore generale, è stato per mera so-
vrabbondanza, e non certo come a titolo,
da cui si facesse dipendere la eligibilità,
essendo l'altra parte noto, che il de Falco
non fu mai, prima del 1865, Procuratore ge-
nerale di Corte d'Appello, ma soltanto,
nel Reame di Napoli, Procuratore generale
di Gran Corte Criminale, che era carica
affatto diversa.

L'altro precedente è quello del La Francesca,
che tre volte nominato Senatore, fu tre
volte non concessibile, senza che ne fossero

resi noti i motivi, perche' sopra i titoli di lui
fu sempre riferito al Senato in Comitato Se-
gretario.

Se non s'incontrarono difficoltà legali per
De Falco nel '65, quando, secondo l'Ordina-
mento giudiziario ^{allora} vigente, di Avvocati Ge-
nerali ve ne potevano essere e ve ne erano
parecchi, tanto che Talvolta presso la Cas-
sazione di Roma ve ne furono persino
tre, molto meno potrebbe che se ne doves-
sero incontrare adesso, dopo la legge 6 Di-
cembre 1888, N. 5825, ed il Regio Decre-
to 10 Febbraio 1889, N. 5929, di S. E. Ga-
nardelli, che stabilirono dovervi essere solo
un Avvocato generale presso la Cassazione
di Roma.

(1)

Nel numero 10 dell'articolo 33. dello Sta-
 tuto si dice, che possono essere nomi-
 nati Senatori: « L'Avvocato Gene-
 rale presso il Magistrato di Cassa-
 zione ed il Procuratore Generale
 dopo cinque anni di funzione.
 Si obietta, che l'Avvocato Gene-
 rale presso il Magistrato di Cassa-
 zione, istituito in Piemonte col
 R. Editto del 30 Ottobre 1842 N. 638
 cui lo Statuto si riferisce, avesse
 una posizione ufficiale superiore a
 quella che ha l'Avvocato Genera-
 le presso la Corte di Cassazione
 secondo l'attuale Ordinamento
 Giudiziario.
 Ma non pare che ciò sia esatto.




L'Avvocato Generale presso il
Magistrato di Cassazione piemontese

tese, come fu dichiarato e stabilito
con l'art. 3 del R. Editto 28 Feb.
novembre 1848 N° 58, aveva il grado
e lo stipendio del secondo Presidente,
corrispondente al Presidente di Sezione
dell'attuale Corte di Cassazione.

Or nell'art. 136 dell' Ordinamento
giudiziario del 1865 e nel decreto 10
Febbraio 1889 e N° 5929 e nell'art. 18
della legge 8 Giugno 1890 N° 6828, è
detto e ripetuto appunto, che l'Avvocato
Generale sia paraggiato nel grado
non meno che nello stipendio ai Presi-
denti di Sezione; e come la divisione
dello Avvocato Generale era allora
uguale alla divisione del secondo Presi-
dente, così ora è perfettamente uguale

Archivio Storico del Senato della Repubblica

le per quella. dei Presidenti di Legione.
 Vi è anzi di più, che ora, per gli art.
 195 dell' Ordinamento del 1885, e 18 della
 Legge degli 8 Giugno 1890, le carriere
 della Magistratura giudicante e del
 Pubblico Ministero in genere sono
 eguali e promissive, quanto agli in-
 menti, si estendono col alle promozioni;
 ed i Magistrati che in appartengono
 sono compresi in graduatoria unica,
 per ciascuno dei gradi e delle categorie
 che si rannoverano nelle due carriere.
 Non è vero che il posto di Avvocato Ge-
 nerale, allora, corrispondesse a quello che
 è oggi il posto di Procuratore Generale,
 poichè invece, secondo il nostro Proponi-
 samento attuale, il posto di Procuratore
 Generale, corrisponde non al posto
 del Secondo Presidente, ossia Terzi
Presidente di Legione, bensì al posto, così



nel grado come nello stesso, di
Primo Presidente.

Del resto lo Statuto, nel succitato
N° 10 dell'art. 33, parla non solo dell'
Avvocato Generale, ma anche
del Trombatore Generale presso
il Magistrato di Curiazione.

Finché non si volesse ritenere, che
il posto di Avvocato Generale corrispon-
desse, allora, a quello, che è oggi il po-
sto di Trombatore Generale, starebbero
per ragione inversa, ritenere del pari,
che il posto di Trombatore Generale,
allora corrispondesse a quello, che è oggi
il posto di Avvocato Generale, e quindi
che la dignità dell'Avvocato Gene-
rale si levata su starebbe sempre
sommettere.

Ne si sarebbe da obiettare che, il
Trombatore Generale, di cui si parla
nel succitato N° 10 dell'art. 33 dello

Statuto, sia il Procuratore Generale presso il Magistrato di Appello, per la semplicità massima ragione che degli Avvocati Generali, corrispondenti agli attuali Procuratori Generali, presso il Magistrato e Corte di Appello si tratta nel successivo art. 95.

Di precedenti che si supponno ve ne sono due:

L'uno del De-Talio che venne rinviata sulla relazione del Vacca, presentata al Senato, nella tornata 4 dicembre 1865, si ritiene rinviata a requisiti richiesti dal N° 10 dell'art. 33 dello Statuto, perchè era avvocato Generale presso la Corte di Cassazione di Napoli.

Le parole precise che si leggono nella relazione Vacca sulla esigibilità del De-Talio furono queste: « Egli rinvia requisiti richiesti dal N° 10 »

dell' art. 33 dello Statuto, imperante e
Provveduto Generale presso la Corte
di Cassazione di Napoli, e contra
oltre a un servizio di cinque an-
ni come Procuratore Generale.

Ben si vede che il motivo unico della
 incompatibilità fu l' essere egli Procuratore
 Generale presso la Cassazione
 di Napoli. Se si è ammesso un-
 che al già prestato servizio di
 Procuratore Generale è stato per un
 sovrabbondanza e non certo so-
 no a tutto da cui si facesse dipende-
 re la eleggibilità, essendo si' altra par-
 te noto, che il De-Torres non fu
 mai, prima del 1865, Procuratore Gene-
 rale di Corte d' Appello, ma soltanto
 nel Regno di Napoli Procurato-
 re Generale di Gran Corte Criminale,
 che era carica affatto diversa.
 L' altro precedente è quello del Lan-

Francesca, che tre volte nominato
 Senatore, fu tre volte non con-
tributo senza che se fossero resi noti i
 motivi, anche sopra i titoli di lui
fu sempre riferito al Senato in Comi-
tato Segreto.

Se non s'incontrano sufficienti le-
 gati per Del-Torco nel 65 quando,
 secondo l'Ordinamento giudiziario
 vigente, gli avvocati Generali ve-
 re poterano essere e se si erano pra-
 rati, tanto che talvolta presso la
 Cassazione di Roma se ne
 furono persino tre, molto meno par-
 rebbe che se ne dovessero incontrare
 adesso, dopo la legge 6 Dicembre 1898,
 N° 5825, ed il Regio Decreto
 10 Febbraio 1899 N° 5929, di S. Quel-
 lenza Lamarmelli, che stabiliscono do-
 verri essere solo un avvocato Generale
 presso la Cassazione di Roma.

33

Nel N° 10 dell' art. 33 dello Statuto si dice
che possono essere nominati Senatori: « l'Av-
vocato generale presso il Magistrato di Cassazio-
ne e il Procuratore generale, dopo cinque
anni di funzione. »

Si obietta, che l'Avv^{to} generale presso il
Magistrato di Cassazione, istituito in
Piemonte col R. Editto del 30 Ottobre 1847
N° 638, cui lo Statuto si riferisce,
avesse una posizione ufficiale diversa da
quella, che ha l'Avv^{to} generale presso
la Corte di Cassaz. secondo l'attuale ordi-
namento giudiziario -

Ma non pare che ciò sia esatto.

L'Avv^{to} generale presso il Magistrato di
Cassazione piemontese, come fu dichia-
rato e stabilito con l'art 3 del R. Editto
27 Novembre 1847, N° 658, aveva il
grado e lo stipendio del secondo Presi-
dente, corrispondente al Presidente
di Sezione dell'attuale Corte di Cassa-
zione -

36 (2)

De nell' art 136 dell' ordinamento giudiziario del 1865, e nel Decreto 10 Febbraio 1889, N. 5929, e nello art. 18 della legge 8 Giugno 1890 N. 6878, e' detto e ripetuto appunto, che l' Avv^{to} Generale sia pareggiato nel grado non meno che nello stipendio ai Presidenti di Sezione; e come la divisa dello Avv^{to} Generale era allora uguale alla divisa del secondo Presidente, cosi ora e' perfettamente uguale a quella dei Presidenti di Sezione. Non e' anzi di piu', che ora, per gli art. 135 dell' ordinamento del 1865, e 18 della legge degli 8 Giugno 1890, le carriere della Magistratura giudicante e del Pubblico Ministero in genere sono eguali e promiscue, quanto agli aumenti di stipendio ed alle promozioni; e i Magistrati che vi appartengono sono compresi in una graduatoria unica, per ciascuno dei gradi e delle categorie che si corrispondono nelle due carriere.

Non è vero, che il posto d' Avvocato Generale, allora, corrispondesse a quello che è oggi il posto d' Procuratore Generale, poiché invece, secondo il nostro ordinamento attuale, il posto d' Procuratore Generale, corrisponde non al posto del Secondo Presidente, ossia Presidente di Sezione, bensì al posto, così nel grado come nello stipendio, di Primo Presidente.

Del resto lo Statuto, nel succitato n. 10 dell' art. 33, parla non solo dell' Avv^{to} Generale, ma anche del Procuratore Generale fuorché il Magistrato di Cassazione.

Ti chiedo ove mai si potesse ritenere, che il posto d' Avv^{to} Generale corrispondesse, allora, a quello, che è oggi il posto d' Procuratore Generale, dovrebbero, per ragione inversa, ritenere del pari, che il posto d' Procuratore Generale, allora corrispondesse a quello, che è oggi il posto d' Avv^{to} Generale; e quindi la eleggibilità dell' Avv^{to} Generale a Senatore.

si dovrebbe sempre ammettere -

Nè si sarebbe da obiettare che, il Procuratore Generale, di cui si parla nel su riferito N° 10 dell'art. 33 dello Statuto, sia il Procuratore Generale presso il Magistrato d' Appello, per la semplicissima ragione che degli Avv^{ti} Generali, corrispondenti agli attuali Procuratori Generali, presso i Magistrati, o Corti d' Appello, si tratta nel successivo N° 13.

Di precedenti che se ne sappiamo ve ne sono due:

L' Uno del De- Talo, che come si =
 salta dalla Relazione Vacca, pre-
 sentata al Senato, nella tornata 4
 Dicembre 1865, si ritenne inviata
inquinata richiesta dal N° 10 dell'art.
 33 dello Statuto, perchè era Avv^{to}
Generale presso la Corte d' Cassa-
zione di Napoli.

Le parole precise che si leggono nella
 Relazione Vacca sulla elegibilita'
 del De Talo furono queste: Egli
unisce i requisiti richiesti dal 40° 10
dell'art. 33 dello Statuto, improprie
e' Avv.to Generale presso la Corte d'
Cassaj. di Napoli; e conta oltre cio' un
servizio di cinque anni come Procurato-
re Generale. Ben si veda che il motivo
 unico della convalida fu l'essere egli Av-
 vocato Generale presso la Cassaj. di Napoli.
 Se si e' accennato anche al gia' presta-
 to servizio di Procuratore Generale, e' sta-
 to per mera sovrabbondanza, e non certo
 come a titolo da cui si facesse difendere
 la elegibilita', essendo d'altra parte noto,
 che il De-Talo non fu mai, prima
 del 1865, Procuratore Generale di Corte
 d' Appello, ma soltanto nel Reame di
 Napoli Procuratore Generale di Gran
 Corte Criminale, che era causa
 affatto diversa —

10/67

d'altro precedente è quello del La
Francesea, che tre volte nominato
Senatore, fu tre volte non convalidato,
senza che ne fossero resi noti i motivi,
dacché sopra i titoli di lui fu sempre
risposto al Senato in Comitato Segreto.

Se non s'incontrarono difficoltà legali
del De. Saleo nel 65, quando, secondo
l'ordinamento giudiziario vigente,
d'Avvocati Generali se ne potevano
essere e se ne erano parecchi, tanto che
talvolta presso la Cassa. di Roma se ne
furono perfino tre, molto meno facile
che se ne dovesse incontrare adesso,
dopo la legge 5 Dicembre 1888, N.º
5825, e il R. Decreto 10 Febbraio
1889, N.º 5929, di S. E. Zanardelli,
che stabilirono doversi essere solo
un Avvocato generale presso la
Cassa. di Roma

SENATO DEL REGNO

(N. XXXV
documenti)

RELAZIONE

della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori

SOPRA LA NOMINA

dell'Avvocato Generale **Quarta Oronzo**

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 4 marzo 1904, Quarta Oronzo, Avvocato Generale alla corte di Cassazione di Roma, è stato nominato senatore del Regno per la categoria 10 dell'art. 33 dello Statuto. Egli è investito di tale ufficio dal 1° aprile 1897, onde ha più dei cinque anni di funzione prescritti per la suddetta categoria.

Ma la vostra Commissione esaminando i titoli del nominato si è trovata di fronte ad una giurisprudenza discordante stabilita, nel progresso del tempo, in casi eguali di nomine a senatori di Avvocati Generali presso il Magistrato Supremo. Ond'essa crede esser suo preciso dovere l'indicare codesti casi, le diverse ragioni del decidere e le opinioni discrepanti onde il Senato possa con precisa cognizione dei precedenti emettere il suo giudizio sulla vertenza.

Giova anzitutto trascrivere la disposizione statutaria per la quale sono eleggibili a senatore: Art. 33, categoria 10 - *L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni.*

In base a questa categoria, con Regio decreto degli 11 dicembre 1862, fu nominato senatore il conte Filippo Quaranta, avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra. Veramente codesto tribunale non era nè pel nome, nè per la giurisdizione, il magistrato di Cassazione di cui parla lo Statuto; anzi detto

tribunale supremo neppure esisteva nel 1848, quando fu promulgato lo Statuto, e venne istituito molti anni dopo. Ciò nonostante, la nomina a senatore dell'avvocato generale Quaranta fu convalidata dal Senato, evidentemente con larga interpretazione per ragioni di analogia e di assimilazione di funzioni e di gradi.

E già prima, nel 1861, era stato nominato senatore Ferrigni Giuseppe avvocato generale alla Corte di Cassazione di Napoli, e senza difficoltà, anzi senza che fosse neppure elevata questione, il titolo fondato sulla sua qualità ufficiale fu riconosciuto valido dal Senato.

Con Regio decreto degli 8 ottobre 1865 fu nominato senatore De Falco Giovanni ed il senatore Giuseppe Vacca, riferendo sulla sua nomina, scrisse: « Egli riunisce i requisiti richiesti dal n. 10 dell'articolo 33 dello Statuto, imperocchè è avvocato generale presso la Corte di Cassazione di Napoli e conta oltre ciò un servizio di cinque anni come Procuratore Generale » Ma poichè il De Falco era stato procuratore generale, non di Corte o di Magistrato d'Appello come vuole lo Statuto, sìvero di Gran Corte criminale, con giurisdizione limitata alla materia penale nell'ordinamento giudiziario del già Reame di Napoli, è facile l'indurre che la nomina del De Falco fu approvata unicamente pel dedotto suo titolo di Avvocato Generale di Corte di Cassazione.

Nel 1873, e precisamente con Regio decreto

del 6 novembre, fu nominato senatore, Bussolino Virginio Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione di Torino.

Fu su questa nomina relatore della vostra Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, il senatore Giuseppe Miraglia il quale sostenne l'ineleggibilità dell'avvocato generale. All'uopo egli disse essere parso alla Commissione che l'avvocato generale presso il magistrato di Cassazione, di cui è parola nel n. 10 dell'art. 33 dello Statuto, debba essere il capo del pubblico Ministero che nel tempo in cui fu pubblicato lo Statuto costituzionale prendeva il nome di avvocato generale. Invero l'Editto 30 ottobre 1847 relativo all'organico della Corte di Cassazione di Torino dopo avere stabilito nell'art. 1 che il magistrato supremo doveva comporsi d'un Primo Presidente, d'un secondo Presidente e di sedici consiglieri, aggiungeva dover esservi presso il magistrato un avvocato generale personalmente incaricato delle funzioni di pubblico Ministero, e cinque sostituti per partecipare all'esercizio delle stesse funzioni sotto la direzione dell'avvocato generale. Adunque, proseguiva il senatore Miraglia, lo Statuto ritenendo eleggibile a senatore l'avvocato generale intese nella lettera e nello spirito comprendere non un funzionario posto sotto l'altrui direzione, ma il capo dell'ufficio che dalla legge del tempo era chiamato avvocato generale. Quanto al procuratore generale menzionato nello stesso n. 10 dell'art. 33 il relatore Miraglia osservò che non potevasi trattare dell'attuale procuratore generale, perchè per l'editto del 1847 un funzionario di tal nome presso il magistrato di Cassazione non esisteva e che lo Statuto si riferiva al procuratore generale della Camera dei conti costituita con l'editto del 29 ottobre 1847 come tribunale supremo del contenzioso amministrativo. Si propose il senatore Miraglia, l'obiezione che essendo l'avvocato generale per l'art. 136 della legge organica giudiziaria del 6 dicembre 1865 parificato nel grado e nello stipendio al presidente di sezione della Corte di cassazione, potesse per identità di ragione esser eletto a senatore come per la categoria 8ª dell'art. 33 può esserlo il detto presidente; ma ribattè tale obiezione dicendo che a tacere che il Regio decreto di nomina del Bussolino non richiamava la categoria 8ª, era poi ovvio che il pa-

reggiamento di grado e di stipendio non mette il funzionario pubblico in quella posizione che è propria del funzionario a cui è pareggiato. Non si dissimulò infine il relatore l'importanza dei precedenti surriferiti e contrari alle conclusioni che a nome della Commissione andava esponendo, ma disse essere principio inconcusso di diritto costituzionale che i precedenti, per quanto autorevoli, non legano i Corpi legislativi e che appunto perchè la costituzione interna del Senato fosse gelosamente custodita, si era dal Senato stesso, con provvido consiglio, nominata una Commissione permanente per ovviare ad inconvenienti e studiare ponderatamente le questioni relative ai titoli di eleggibilità dei nuovi senatori.

Con queste conclusioni della Commissione l'affare fu portato al Senato. Nella discussione la Commissione rimase ferma nella sua relazione che trovò oppositori eloquenti nei senatori Musio e Gualterio e nell'allora Ministro Guardasigilli senatore Vigliani che era stato invitato ad intervenire alla seduta del Senato riunito in Comitato. Le ragioni contro le conclusioni della Commissione si basarono principalmente sulle grandi trasformazioni subite dagli ordinamenti antichi in vigore all'epoca della pubblicazione dello Statuto, onde diceva il ministro Vigliani non possono più applicarsi alla lettera molte delle categorie contemplate nell'articolo 33, e così dicendo dichiarava di riferirsi non soltanto al cambiamento dei nomi, com'è avvenuto degli Intendenti generali che ora sono divenuti Prefetti, ma a veri cambiamenti di sostanza. Ond'esso e gli altri oratori osservavano doversi ammettere, come furono ammessi in altri casi, anche in quello che si discuteva, il concetto dell'adattamento dello Statuto, non però violandolo, agli ordinamenti nuovi, ed il principio dell'assimilazione con la scorta del quale alcune nuove categorie che non sono contemplate nella lettera dello Statuto devono intendervisi comprese secondo lo spirito da cui il medesimo fu informato. Si osservò che la legge sull'Ordinamento giudiziario del 1865 ha modificato radicalmente l'antico organico giudiziario: che secondo detta legge il Procuratore generale della Cassazione, che non esisteva per l'Editto del 1847, è pareggiato in grado al primo presidente; che l'avvocato generale, sebbene non sia più il Capo dell'uf-

ficio, pure ha tale e tanta importanza da essere pareggiato in grado ai presidenti di Sezione: e che perciò se ai termini dello Statuto i presidenti di Sezione ed anche i semplici consiglieri di Cassazione possono essere nominati senatori, non si comprendeva il perchè non potesse esserlo l'avvocato generale.

In proposito della dipendenza di questo dal Procuratore generale dedotta dal relatore come argomento d'inelleggibilità, il ministro Vigliani diceva, esaminando alcune delle categorie dell'articolo 33 dello Statuto riguardanti funzionari veramente non indipendenti nelle gerarchie cui appartengono, che non l'indipendenza o meno, ma l'importanza della carica è quella che ebbe in vista lo Statuto nel fissare le categorie degli eleggibili; al che il senatore Musio aggiungeva che la dipendenza del magistrato ha una portata ed un significato grandemente limitati, perchè nessuna legge, nessuna gerarchia possono vincolare la coscienza del magistrato, ed il Procuratore generale non potrebbe mai obbligare l'Avvocato generale a compiere la propria funzione in modo contrario alla sua coscienza.

Finita la dotta e vivace discussione il Senato, essendo 71 i votanti, con 49 voti favorevoli alle conclusioni della Commissione e 22 contrari, quelle approvò, e quindi la nomina a senatore dell'avvocato generale Bussolino non fu convalidata.

In appresso con R. decreto del 26 novembre 1884 Francesco La Francesca avvocato generale alla Corte di cassazione di Napoli fu nominato senatore.

La vostra Commissione nel 6 dicembre di detto anno deliberò, ripetendo le ragioni svolte nella surriferita relazione del senatore Miraglia, di proporre la non convalidazione della nomina, ma non fu in proposito riferito al Senato, sicchè nel 26 luglio 1888 il presidente del Consiglio dei ministri del tempo (Crispi) sollecitò che fosse presa una risoluzione. E la Commissione decise nuovamente nel 25 novembre 1888 in senso conforme alla precedente deliberazione ponendo in rilievo che questa non era stata portata al Senato per desiderio del primo interessato, cioè del La Francesca. Questi fu nuovamente nominato senatore con R. decreto del 4 dicembre 1890 e la Commissione con decisione del successivo 14 dicembre deliberò di non ri-

conoscere nella dedotta qualità di avvocato generale il titolo dell'eleggibilità. Anche questa volta, e sempre per desiderio del La Francesca, l'affare non fu deferito al Senato.

Questi sono i precedenti che sono stati attentamente esaminati e largamente discussi dalla vostra Commissione nell'occasione della nomina a senatore dell'Avvocato Generale Quarta Oronzo.

La Commissione all'unanimità ha deliberato che la vertenza venga sottoposta alla suprema decisione del Senato. In merito si sono formate una maggioranza ed una minoranza.

Questa ha fatto sue le gravi ragioni svolte nella magistrale Relazione sopra riassunta del compianto senatore Miraglia insistendo nel concetto che l'assimilazione dei gradi non può valere per rendere eleggibile un funzionario non contemplato, a suo credere, nella categoria 10ª dell'art. 33 dello Statuto.

La maggioranza invece ha ritenuto validi le considerazioni dedotte e soprariferite dei senatori Vigliani, Musio e Gualterio, riflettenti l'assimilazione dei gradi, onde parrebbe non giusto che fossero come sono eleggibili i presidenti di Sezione, i consiglieri di Cassazione, i procuratori generali di Corte di appello e non l'avvocato generale pari ai presidenti di Sezione, superiore in grado ai consiglieri, eguale ai procuratori generali per grado e stipendio e non inferiore davvero ad essi per l'importanza della funzione che compie avanti il magistrato supremo. Circa la quale importanza vuolsi anche osservare che oggi la posizione dei funzionari del pubblico Ministero in genere e quella dell'avvocato generale in specie, è stata profondamente modificata di fronte a qual era costituita dalla legge organica del 6 dicembre 1865, sicchè magistrati giudicanti e magistrati del pubblico Ministero, formano perfino una graduatoria unica onde, pure rimanendo distinte le funzioni, sono divenute più vive e più efficaci a tutti gli effetti le assimilazioni dei gradi.

E per ciò che specialmente riguarda l'avvocato generale devesi notare che mentre la legge organica del 1865 stabiliva che vi dovessero essere avvocati generali presso tutte le Corti di cassazione, la legge invece del 6 dicembre 1883 ed il relativo decreto del 6 febbraio 1889 stabilirono che non vi fosse che un avvocato generale presso la sola Corte

di cassazione di Roma, attribuendogli così un'importanza e preminenza che per le leggi organiche precedenti non aveva. Importanza e preminenza che viepiù grandeggiano ove si consideri come per le varie leggi che sono state emanate dal 1875 al 1890 la Corte di Cassazione di Roma ha assunto un'essenza organica giurisdizionale di gran lunga più importante di quella delle altre Cassazioni del Regno.

Infine la maggioranza della vostra Commissione riandando sull'argomento fatto valere in passato dell'adattamento dello Statuto ai nuovi ordinamenti, o di questi a quello, ha considerato che la categoria 10^a, tante volte rammentata dall'art. 33, dice eleggibili l'avvocato generale presso il magistrato di Cassazione ed il procuratore generale. Per l'organico vigente presso le Corti di cassazione del Regno si hanno i procuratori generali e presso la Corte di cassazione di Roma sono istituiti un procu-

ratore generale ed un avvocato generale. Il nuovo ordinamento giudiziario si adatta quindi allo Statuto nella sua lettera e nel suo spirito, onde la maggioranza ha ritenuto che come non può esservi dubbio dell'eleggibilità del Procuratore Generale, così neppure possa esservi per quella dell'Avvocato Generale.

E perciò la vostra Commissione con questa intesa, in cui è unanime, che il Senato chiuda con una definitiva votazione la controversa questione risolvendo ogni dubbio per l'avvenire, ha l'onore di proporvi, a maggioranza, la convalidazione della nomina a senatore dell'Avvocato Generale Quarta Oronzo.

Addì 22 marzo 1904.

MUNICCHI, relatore.

4
CONVALIDAZIONE DEI TITOLI A SENATORE

del Signor

Quarta Oronzo

Senatori votanti

94

Maggioranza

Senatori favorevoli

74

" contrari

20

" astenuti

Il Senato

convalida

10

55

616
(10)

Si legge pertanto il risultato della
votazione a scrutinio segreto per
la convalida dei titoli del
Senatore

Quarta Oronzo -



Handwritten signature

ASSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

SENATO DEL REGNO

STATO DELLE ONORIFICENZE

dell'Onorevole Senatore QUARTA conte avv. Oronzo

GRADO	ORDINE MAURIZIANO		ORDINE CORONA D'ITALIA		NOTE
	Data		Data		
Cavaliere.	5	giugno 1881	24	ottobre 1877	Finanze
Cavaliere Ufficiale	2	giugno 1889	26	gennaio 1882	Finanze - Finanze
Commendatore.	27	marzo 1898	16	marzo 1884	Giustizia - Finanze
Grande Ufficiale	24	maggio 1906	23	gennaio 1899	Giustizia
Gran Cordone.	2	giugno 1910	22	dicembre 1904	Interno - Giustizia

Altri Ordini Cavallereschi:

20
1/a Asvito
919



u/x

Gaslini

Si prego non fare
di me alcuna cosa
in occasione
la ringrazio e per
affeguis

Ser. Onorato Quarta

50
Da spedirsi in
mediatamente dopo la
mia morte (12)
C. P.

A Sua Eccellenza
Il Presidente del Senato

Roma

51



SENATO DEL REGNO

ASSIR

Archivio storico del Senato della Repubblica

Indicazioni di urgenza

Mod. 25 (Telegrafi)
Edizione 1930 (A IX)



Circuito sul quale si deve fare l'inoltro del telegramma

Ufficio Telegrafico di TELEGRAMMI

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario, devono essere completate dal mittente.
Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra.

Spezia 193 ore per circuito N.
all'Ufficio di Trasmittente

QUALITÀ	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA D'ISTRADAMENTO	INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					GIORNO E MESE	ORE E MINUTI		

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.

INDICAZIONI DI SERVIZIO TASSATE

DESTINATARIO Famiglia compianto Senatore QUARTA

DESTINAZIONE Via Vittorio Veneto 84 ROMA

TESTO La notizia dolorosa della scomparsa del Senatore Oronzo Quarta, che per tanti anni diede opera ^{illuminata e nobilissima} attiva et sagace alla Magistratura italiana al Senato et agli altri altissimi uffici ricoperti rattrista profondamente questa Assemblée che porge per mio mezzo alla famiglia dell'Estinto sentimenti di vivo et profondo cordoglio stop Aggiungo le mie personali sentite condoglianze

FEDERZONI Presidente del Senato

Federzoni

Cognome, nome e domicilio del mittente: (indicazione obbligatoria ad esclusivo uso di ufficio)

Fatevi correntisti postali - Pagamenti e riscossioni in tutte le località del Regno - Fra correntisti i pagamenti e le riscossioni, mediante postagiuro, sono eseguiti senza limitazione di somma ed in esenzione da qualsiasi tassa.



SENATO DEL REGNO

Oronzo QUARTA

nato a Copertino, (Lecce)

il 5 maggio 1840 =

nominato Senato il 4 marzo 1904

morto in Roma il 14 gennaio 1934.=

Laureato in giurisprudenza nel 1863 all'Università di Napoli, intraprese la carriera della Magistratura, raggiungendo il più elevato grado gerarchico di 1° Presidente della Corte di Cassazione.

Nel 1915 fu collocato a riposo, ed in quella occasione gli fu conferito, da S.M. il Re, il titolo di Conte.

Partecipò ai lavori di importanti Commissioni, come quella della ricerca della paternità, per la sistemazione degli Usi civici e dei domini collettivi, per il codice dei minorenni, per il riordinamento delle strade vicinali, per la legge degli economati e benefizi vacanti.

Nel 1904 ebbe l'incarico di rappresentare l'Italia a Parigi per la celebrazione del centenario del codice Napoleonico; ed in quella occasione fu insignito della Commenda della Legion d'Onore.

Pubblicò qualche lavoro letterario ("Dante antipapista cattolico") ed alcuni lavori giuridici: il commento alla legge sull'imposta di ricchezza mobile, uno studio sull'interrogatorio ed il giuramento ecc.

Da molti anni, per la tarda età e per le malferme condizioni di salute, non frequentava più il Senato.

M.gh / 267

Roma, 15 Gennaio 1934. XII

Nella seduta pubblica di oggi ho partecipato al Senato la dolorosa notizia della perdita del compianto collega avv. Oronzo Quarta.

Trasmetto copia del resoconto della odierna seduta e in pari tempo rinnovo in nome dell'Assemblea e mio le più vive condoglianze.

firmato: FEDERZONI

Nobile Famiglia QUARTA
Via Vittorio Veneto, 84

- R O M A -

SENATO DEL REGNO

Legislatura XXVIII — Sessione I^a

206° RESOCONTO SOMMARIO

Lunedì 15 gennaio 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura del verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Sono accordati congedi ai senatori: Aman-
tea, Bastianelli, Bocciardo, Casertano, Dallo-
lio Alberto, De Michelis, Fantoli, Fulci, Gal-
lenga, Garofalo, Giardini, Miari, Mori, Poggi
Tito, Sajler, Tofani, Tournon.

Omaggi.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura di un
elenco di omaggi pervenuti al Senato.

**Presentazione di disegni di legge
e di relazioni.**

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura del-
l'elenco dei disegni di legge e delle relazioni
comunicate alla Presidenza.

Tipografia del Senato.

Commemorazione.

PRESIDENTE. Ho il profondo dolore di dover comunicare al Senato la notizia della morte del nostro venerando Collega Senatore Conte Oronzo **Quarta**, Primo Presidente di Corte di Cassazione a riposo. Mi è stata rimessa una lettera, da lui scritta fin dal 1919, con la quale egli ha domandato di non essere commemorato. Dobbiamo rispettare tale volontà, inchinandoci in reverente silenzio alla memoria di lui.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. A nome del Governò si associa alle parole di cordoglio pronunciate dal Presidente del Senato.

Discussione del terzo elenco di petizioni.

CAMERINI, *relatore*. Riferisce sulla petizione del signor Brenno Fiorello, proponendo, a nome della Commissione, l'ordine del giorno puro e semplice. Sulla petizione del signor Valentino Francesco Rocco propone il rinvio al Ministero dei lavori pubblici. Propone infine l'ordine del giorno puro e semplice sulle petizioni dei signori Lorenzo d'Andrea e Settimio Di Santo.

PRESIDENTE. Pone ai voti le proposte fatte dal relatore a nome della Commissione, che vengono approvate.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935** » (1881).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ringrazia la Commissione di finanza e il suo relatore De Vito. Il consenso della Commissione di

finanza è ambito compenso alle quotidiane fatiche sue e dei suoi dipendenti le quali, nell'attuale clima economico-finanziario, sono non meno aspre e non meno difficoltose di quelle che furono necessarie dieci anni fa, quando ai servizi pubblici doveva darsi non una perfezione di andamento, ma una rudimentale disciplina.

Si è detto che l'attuale bilancio delle ferrovie è un bilancio di crisi. È evidente che tutte le crisi economiche incidono sull'industria dei trasporti, e che l'influenza della crisi attuale è sentita in ogni parte. Tutte le reti ferroviarie del mondo sono in condizioni difficili e rivelano la necessità di una revisione tecnica per la concorrenza dei nuovi mezzi di trasporto che hanno fatto tramontare, forse per sempre, il sistema monopolistico della strada ferrata.

Al senatore Conti dichiara che, lungi dal dolersi dello sviluppo preso dall'automobilismo, se ne compiace, avendo un animo abbastanza giovane per seguire lo sviluppo di ogni forma di progresso.

Il senatore Crespi è giunto a domandare se non sembra venuto il momento di arrestare lo sviluppo automobilistico per ridare vita al servizio ferroviario. Ciò non è possibile. Ma il compiacersi del progresso dell'automobilismo non esime dal preoccuparsene. L'oratore infatti, fin dal 1931, ha cercato di stabilire quale sia l'influenza del trasporto di merci fatto dagli autocarri su quello ferroviario.

Lo sviluppo camionistico è stato cospicuo in quanto la sua incidenza sul traffico ferroviario, che era del tre per cento nel settembre 1931, è salita a circa il tredici per cento nell'agosto 1933. Questo calcolo si riferisce al solo traffico concorrente. D'altra parte la proporzione della perdita di prodotto delle ferrovie è anche maggiore di queste cifre, poichè il traffico camionistico esplica la sua azione sulle merci ricche e sui trasporti a breve percorso, vale a dire nel campo in cui la ferrovia riscuote prezzi più alti.

Bisogna dunque forzatamente concludere che il monopolio delle ferrovie non esiste più e forse non esisterà più per molto tempo, se non per sempre.

Le ferrovie dunque, pur continuando a svolgere un compito insopprimibile ed insostituibile nella vita economica e militare del Paese,

devono essere aggiornate economicamente e tecnicamente.

Economicamente, rivedendo tutto il sistema tariffario ed alleggerendo il bilancio ferroviario da oneri che non gli spettano. Tecnicamente, dividendo la rete italiana in due grandi categorie: una prima categoria, consistente nelle più grandi arterie nazionali, che sarà integralmente elettrificata; una seconda categoria, che verrà ad essere costituita da linee secondarie, in cui il servizio viaggiatori sarà disimpegnato con automotrici, il servizio merci con le esistenti locomotive a vapore o con nuovi tipi ad olio pesante.

Tale schema non potrà naturalmente che attuarsi per gradi, sia per il tempo ed i capitali necessari ai lavori di elettrificazione, sia per non turbare troppo bruscamente uno stato di cose già esistente da molti decenni.

L'elettrificazione delle linee principali procede con la maggior celerità consentita dai grandi lavori per la sistemazione delle linee e per le stazioni che essa richiede. Con l'elettrificazione oggi esistente e quella in corso avremo più di quattromila chilometri (senza contare i 1.754 chilometri di ferrovie private e 1.217 chilometri di tramvie extra urbane), assai più di qualunque altra nazione del mondo.

Ma l'Amministrazione non intende arrestarsi a questi risultati. Essa ha affrontato in questi ultimi mesi anche il problema delle automotrici. Alcune automotrici sono in corso di sperimentazione ed hanno dato buoni risultati, come quella che ha fatto il giro dell'Europa raggiungendo una notevole velocità oraria. Altre sono in corso di consegna ed altre infine si conta di ordinarne, a misura che l'esperienza permetterà di perfezionarne i tipi. Per quanto manchino i dati esatti rappresentati dall'ammortamento e dal costo di manutenzione, probabilmente l'impiego delle Littorine potrà procurare all'Amministrazione una economia di circa una lira e trenta a chilometro.

L'oratore fornisce quindi diversi chiarimenti al senatore Ricci e precisa la funzione e l'andamento della riserva, gli aggravii apportati alle ferrovie dai provvedimenti dei passati governi in materia di pensioni e la sistemazione che è stata attuata dal Governo fascista nel marzo del 1924.

Ricorda le provvidenze adottate per sopprimere i passaggi a livello più importanti o per ripristinarne il presenziamento, in vista dell'aumentato traffico stradale.

Rileva come l'ultima relazione delle Ferrovie dello Stato comprenda quella pubblicazione dei prodotti per linea, di cui il senatore Ricci aveva infondatamente lamentata la mancanza.

Nel bilancio, come vi sono riduzioni di entrata per minor traffico, vi sono anche riduzioni notevoli di spese, le quali però non possono andare oltre i limiti imposti dalle esigenze di efficienza e di sicurezza dell'esercizio.

L'Amministrazione non è rimasta inattiva in attesa degli eventi, ma ha adottato molteplici provvedimenti per attenuare la riduzione del traffico, mediante facilitazioni tariffarie e miglioramenti di servizi. Alle merci più esposte alla concorrenza sono stati concessi ribassi sulle tariffe normali con speciali convenzioni; sono state accordate facilitazioni per mezzo dell'Istituto nazionale dei trasporti; si sono istituiti premi per merci al dettaglio e si è creata tutta una rete di servizi combinati ferroviari-automobilistici.

Gli esperimenti con le casse mobili frigorifere sono riusciti perfettamente. L'uso delle casse mobili era una innovazione richiesta dai tempi per la collaborazione tra ferrovie e automobilismo.

La fase di prova dell'impiego di questo nuovo mezzo di trasporto volge al suo termine, specialmente per i trasporti orto-frutticoli. L'impianto sperimentale per trasporto di frutta refrigerata ha funzionato questa estate per quasi due mesi ad Albenga. Esso consiste in un macchinario frigorifero e una minuscola ma potente fabbrica di ghiaccio, contenuti in tre casse mobili ordinarie e quindi trasportabili nei diversi luoghi d'impiego. Con essi si raffreddano i ferro-thermos nei quali sono state caricate le frutta, portandoli a circa cinque gradi. Trecento chilogrammi di ghiaccio prodotti dalla fabbrica mobile predetta e collocati nei ferro-thermos permettono di mantenere la temperatura costante per cinque giorni. Duecento e più spedizioni effettuate questa estate, specialmente all'estero, hanno dimostrato che questo mezzo risponde perfettamente allo scopo.

Per quanto riguarda la consistenza numerica del personale, i 240.000 agenti del 1920-21 sono ridotti a 136.700, nonostante l'aumentata estensione della rete e l'accresciuto numero dei treni-chilometro. Nel 1920-21 si avevano 14,9 agenti per chilometro, oggi se ne hanno 8,1. Avevamo allora 2,33 agenti per 1000 treni-chilometro; oggi siamo arrivati a 0,98.

È stata criticata la riduzione delle tariffe, Ma che cosa sarebbe successo se queste riduzioni non fossero state concesse? Chi osa affermare che i risultati della gestione sarebbero stati migliori?

È lecito affermare che il nostro sistema ferroviario ha una salda struttura e risponde pienamente ai compiti che gli sono affidati. (*Approvazioni*).

Particolari misure sono state adottate per garantire la sicurezza dell'esercizio. Più di 3000 carrozze a struttura interamente metallica sono venute a sostituire quelle più vecchie e tutti i treni veloci sono formati con materiale costruito esclusivamente in ferro. Inoltre, nonostante le strettezze del bilancio, sono stati stanziati 10 milioni in più per la manutenzione delle strade ferrate, perchè senza buone strade non si corre.

Se dunque non è possibile arrestare lo sviluppo automobilistico, sarebbe però follia pensare che le ferrovie abbiano fatto il loro tempo; esse sono più vive che mai, insostituibili per i compiti che svolgono sia in pace che in guerra. (*Approvazioni*). Il trasporto ordinato e rapido di grandi masse può essere affidato soltanto alle ferrovie. (*Approvazioni*).

Molto più semplice è la vita dell'Amministrazione postale e telegrafica, la quale continua nel suo ritmo normale. Le previsioni del bilancio 1934-35 contemplanò un avanzo di 16 milioni, ma soltanto nei primi 5 mesi dell'esercizio in corso si è già ottenuto un avanzo di 23 milioni rispetto ai 20 previsti per tutto l'anno.

È previsto anche l'aumento delle spese, dovuto ad esigenze di carattere eccezionale per la costruzione di quattro edifici postali nella Capitale e per lavori richiesti dall'estensione della trazione elettrica. Per i fabbricati sono stati assegnati 25 milioni di lire, stanziati per metà nel bilancio in esame, mentre per l'elettrificazione delle ferrovie è prevista la maggiore spesa di circa 7 milioni.

La riduzione del saggio di interesse dal cinque al quattro per cento, avvenuta alla fine del 1932, non ha affatto rallentato il ritmo dei buoni fruttiferi e dei depositi alle casse di risparmio; questi ultimi alla fine di ottobre ammontavano a 18.129 milioni.

I servizi procedono con soddisfacente regolarità. Tutti i miglioramenti apportati ai trasporti ferroviari, marittimi ed aerei sono utilizzati a beneficio delle comunicazioni del pensiero e ciò ha procurato all'Italia l'utilizzazione del servizio dei trasporti postali da parte di numerosi paesi esteri. Il traffico postale dal nord America verso l'Oriente — tramite i nostri uffici natanti sui transatlantici « Rex » e « Conte di Savoia » — è notevole.

Il numero degli abbonati alle radiodiffusioni ha raggiunto i 370 mila, e si è istituito l'ente radio-rurale, che ha alte finalità di educazione per le nostre campagne. Perchè l'estensione alle popolazioni campestri della radiofonia circolare entrasse nella pratica attuazione, occorre una apposita organizzazione, non solo per scegliere e praticare idonei programmi, ma anche per provvedere gli apparecchi adatti.

È stata bandita per ciò una gara fra le ditte nazionali per la costruzione di un apparecchio radiofonico che, oltre i requisiti qualitativi voluti, presenti anche un prezzo limitato in modo da gravare il meno possibile sui bilanci dei comuni.

La gara ha dato buon esito e già sono in corso le pratiche da parte dell'Ente per dotare le scuole rurali del ricevitore radiofonico. Si prevede prossimo l'inizio delle trasmissioni.

Per lo sviluppo del servizio telefonico sono stati stipulati i contratti per la posa dei cavi Torino-Modane e Milano-Casteggio, mentre si sono concluse trattative per il nuovo cavo Trento-Bolzano.

Le comunicazioni con la Sardegna sono state sistemate in modo definitivo. Assicurata con i nuovi lavori una buona trasmissione per radio, si è già sperimentata con buon risultato una seconda comunicazione sul circuito del cavo sottomarino; e si può ormai disporre di tre vie di comunicazione.

Notevole è lo sviluppo del traffico telefonico, che dal 1925 ad oggi è quasi raddoppiato.

Le società concessionarie continuano a sviluppare i servizi loro affidati in relazione all'attuale andamento dei traffici del paese. Gli abbonati collegati al 31 dicembre raggiungevano il numero di 355.000 con 485.000 apparecchi funzionanti.

Nei riguardi della marina mercantile, dopo aver accennato alle condizioni del commercio e del naviglio mondiale, l'oratore pone in rilievo l'aumento di traffico verificatosi durante il 1933 nei nostri porti e la diminuzione del tonnellaggio nazionale disarmato, facendo notare che questa diminuzione non è soltanto conseguenza delle demolizioni avvenute, perchè gran parte dei vuoti lasciati da navi demolite è stata coperta da nuovi acquisti.

Nel 1933 è proseguita la caduta dei noli, aggravata dal deprezzamento di alcune valute, alle quali si è aggiunto perfino il dollaro. Sono inoltre perseguite, e si sono anzi accentuate, le misure protettive dirette e indirette da parte di altri Stati, onde è stato necessario confermare, pur attenuato nell'onere complessivo per la finanza dello Stato, il premio di navigazione.

L'armamento nazionale ha corriposto da parte sua alle premure del Regime, e non soltanto quello da carico, ma anche quello sovvenzionato e quello da passeggeri. Nuove linee sono esercitate con onore e profitto dalla nostra bandiera e il perfezionamento della nostra organizzazione e l'abilità delle nostre maestranze, soprattutto quelle genovesi di cui ha parlato il senatore Celesia, hanno avuto la più lusinghiera conferma nel nastro azzurro conseguito dal « Rex » e nel favore che nel mondo sempre maggiormente si afferma per le nostre navi e le nostre linee. Assicura che i servizi pubblici affidati al Ministero delle comunicazioni marcano verso il miglioramento, nonostante le gravi difficoltà economiche del momento attuale.

Conchiude lodando altamente l'opera dei funzionari che collaborano con lui perchè i servizi pubblici delle comunicazioni rispondano alle esigenze del momento, e perchè si affinino in modo da potere in ogni tempo soddisfare alle necessità della Nazione. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

Senza discussione si approvano i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie e gli

articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione di un disegno di legge.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1958) che, senza discussione, è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1959).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MARAGLIANO. Segnala al Governo alcune questioni che sarebbe necessario prendere in esame.

L'organizzazione dei servizi sanitari manca di unità. Essi dovrebbero essere tutti sottoposti alla direzione di sanità, mentre alcuni non ne dipendono affatto, altri solo formalmente. Si potrebbe rimediare all'inconveniente col raggruppamento dei servizi sanitari, provincia per provincia, sotto la vigilanza diretta del medico provinciale.

I servizi sanitari sono danneggiati dal fatto che medici condotti ed ufficiali sanitari sono impiegati dei municipi, mentre hanno bisogno di grande indipendenza per svolgere bene la loro azione. Occorrerebbe metterli alle dipendenze dello Stato, come è stato fatto per i maestri elementari.

L'assistenza sanitaria è anche danneggiata dal fatto che l'ammissione all'esercizio professionale dei laureati in medicina è concessa dal Ministero della pubblica istruzione. L'esperienza ha insegnato altrove che è più opportuno che l'abilitazione venga concessa dal Ministero dell'interno, con norme che assicurino il valore pratico dei candidati, essendo quello scientifico già accertato dalla prova di laurea.

Sarebbe opportuno che il nuovo Istituto di sanità pubblica provvedesse direttamente alla

fabbricazione e alla vendita dei vaccini, per ovviare a possibili e non nuovi inconvenienti di notevole gravità.

Essendo, ormai bene assicurata l'assistenza ai malati di tubercolosi per merito dell'Istituto fascista di previdenza sociale, si impone ora la necessità e l'urgenza di promuovere ed organizzare la diretta premunizione degli individui sani contro la tubercolosi, seguendo l'indirizzo tracciato dal Governo, ed affidandone soprattutto il compito alle istituzioni fasciste in Italia e all'estero. Esse sono abituate ad obbedire, senza discutere, alle disposizioni del Duce: senza la disciplina non si arriverà mai a vincere la tubercolosi.

Non si deve dimenticare che il solo attrezzamento dei letti per ricovero dei malati assicurati è costato non meno di 500 milioni, che la gestione dell'assistenza importa una spesa di 150 milioni all'anno: e questo è soltanto per un quarto dei cittadini italiani. Il Governo ha quindi ragione di non lasciare intentata l'adozione di provvedimenti a larga base, economici e di facile esecuzione. (*Applausi*).

GUIDI BUFFARINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esamina l'importante argomento della codificazione di fondamentali leggi amministrative. Annunzia che, entro il prossimo mese di febbraio, potrà essere pubblicato il nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale e, successivamente, a breve distanza di tempo, il nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie.

Il conferimento al Governo del Re del potere di modificare, integrare e riunire in Testo Unico le disposizioni della legge comunale e provinciale del 1915 e delle leggi successive, appare pienamente giustificato ove si consideri che il Testo Unico del 1915 rivela palesemente le sue origini risalenti al Testo Unico del 1865, per cui, nella sopravvivenza degli antichi istituti, le modificazioni successivamente apportate avevano potuto dar vita a situazioni assurde, come il riconoscimento della qualità di ufficiale del Governo e di ufficiale di pubblica sicurezza al capo dell'Amministrazione, non più nominato dal Re per effetto di modificazioni successive al 1865.

Il nuovo testo si suddivide in nove titoli e coordina organicamente le disposizioni in vi-

gore, delimitando le competenze dei vari organi, regolando il sistema dei controlli, disciplinando e perfezionando la materia relativa allo stato giuridico ed economico del personale dei comuni e delle provincie. Vi è stata inserita anche la parte concernente la finanza degli enti locali, esclusa la disciplina dei singoli tributi, ritenendosi che, per una completa trattazione della materia, fosse necessario riunire tutte le norme riferentisi anche alla parte finanziaria, senza la quale la legge comunale e provinciale perderebbe il suo carattere di legge amministrativa.

Dal lavoro compiuto trarrà maggior risalto il principio fascista della subordinazione degli interessi individuali al supremo interesse dello Stato, nonché il prestigio conferito dal Regime agli enti locali.

Sono inoltrati gli studi per il coordinamento delle disposizioni sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

La legge del 1890 ha subito, dal 1923 in poi, importanti modificazioni, che vanno dal riordinamento dei consigli di amministrazione alla determinazione di nuovi criteri per la erogazione della beneficenza. Ciò spiega la necessità dei poteri speciali richiesti dal Governo per la disciplina di tale materia. Saranno così esaminati i limiti entro i quali l'assistenza sociale deve essere inquadrata e coordinata con istituzioni ed organi creati dal Regime. Si seguirà a questo proposito un criterio prudenziale che, per non inaridire le fonti stesse del patrimonio degli istituti di beneficenza, tenga conto del fattore psicologico determinante l'elargizione. Si cercherà pertanto di non annullare la responsabile attività degli istituti e di non sopprimere la funzione assistenziale voluta dai benefattori.

La legge del 6 luglio 1933 ha conferito speciali poteri al Governo del Re per la compilazione del Testo Unico delle leggi sanitarie. Anche questo era necessario perchè le disposizioni in vigore si trovavano disseminate in molte leggi frammentarie. Il lavoro di compilazione è stato diretto a conseguire la più razionale distribuzione della complessa materia.

Gli scopi per i quali furono chiesti, a suo tempo, dal Governo gli speciali poteri, e la natura stessa del Testo unico escludono che in tale

sede possano essere apportate sostanziali riforme negli ordinamenti sanitari.

Il Governo fascista non ne ravvisa peraltro la necessità e ritiene che in questo campo ogni innovazione debba esser preceduta da un ponderato esame e da una adeguata esperienza pratica.

La tutela della salute pubblica dà risultati sempre più tangibili ed importanti. Da un decennio l'Italia è completamente immune dal vaiolo; le comuni malattie endemiche non hanno richiesto provvidenze di particolare importanza.

La legge del 1922 scorso, apportando notevoli innovazioni nelle disposizioni relative alla lotta contro la malaria, ha inteso di soddisfare ai nuovi bisogni connessi agli ultimi lavori di bonifica integrale. Negli anni 1932-33 sono state revocate per 105 comuni le dichiarazioni di zona malarica e, con decreto dello scorso maggio, è stata revocata la dichiarazione di zona malarica per il territorio del suburbio della capitale, del Lido di Roma e di Fregene.

La mortalità per tubercolosi è in declino: i morti per tubercolosi nel primo trimestre 1933 sono stati 9.592, in confronto agli 11.173 del primo trimestre del 1932. I posti-letto per gli infermi di tubercolosi polmonare sono saliti nel 1932 a 26.817; tra qualche anno l'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale disporrà di 43 ospedali sanatoriali con 16.000 posti-letto.

È merito del Regime l'aver dato piena efficienza ed impulso agli ordinamenti assicurativi, allargando sempre più il sistema delle assicurazioni ed istituendo l'assicurazione contro le malattie professionali.

La necessità di rendere sempre più efficiente la protezione delle operaie e degli adolescenti, ha suggerito nuove disposizioni nella materia relativa al lavoro per le donne e i fanciulli. Tutto ciò corrisponde non solo ad una esigenza di ordine sanitario ma anche a un dettame di ordine etico e sociale. (*Approvazioni*).

La provincializzazione dei servizi sanitari potrà presentare dei vantaggi, ma l'argomento dovrà anche essere esaminato nei riguardi finanziari. Per altro le leggi fasciste hanno già assegnato alla provincia servizi sanitari integrativi e non è inopportuno che la funzione

sanitaria delle provincie si svolga ancora per qualche tempo nei limiti di questo primo nucleo di attribuzioni.

L'esperienza pratica potrà via via indicare gli ulteriori sviluppi in questo campo.

Quanto al servizio di condotta medica, il Ministero dell'interno nel coordinamento delle varie forme di assistenza sanitaria in vigore terrà presenti le osservazioni del senatore Maragliano.

In seguito alla soppressione dell'Istituto vaccinogeno di Stato, i sieri e i vaccini prodotti dagli istituti privati sono assoggettati al controllo della Direzione generale della sanità pubblica. Gli inconvenienti verificatisi nei primi mesi dello scorso anno vanno imputati al mancato controllo di una partita di vaccino, sottratta al controllo medesimo. Per la creazione di un istituto vaccinogeno di Stato occorrerebbero apprestamenti adeguati e mezzi notevoli. In ogni modo il controllo della sanità pubblica si avvantaggerà dal migliore assetto che i suoi laboratori troveranno nell'Istituto che, per ordine del Duce, inizierà il suo funzionamento nella prossima ricorrenza del Natale di Roma.

Conferma al Senato che l'ordine pubblico è ovunque perfettamente normale. A ciò contribuisce la piena efficienza dei servizi della Pubblica Sicurezza e l'opera meritoria dei funzionari, ai quali sono di valido ausilio l'Arma dei carabinieri e la Milizia volontaria nelle sue diverse specialità.

Con compiacimento rileva che le manifestazioni della criminalità hanno subito nello scorso anno una notevole diminuzione.

Concludendo assicura che la legge sulle corporazioni avrà un graduale, ponderato, sicuro sviluppo. Il Duce ha segnato precisamente i tempi della sua esecuzione; il Ministero dell'interno sente perfettamente quale è il suo compito.

Esso, tutelando la produzione, il lavoro, la sanità fisica e morale della razza, vuol contribuire largamente al libero e completo svolgimento degli ordinamenti fascisti e al progresso del popolo italiano, laborioso ed infaticabile, che agli ordini del Duce saprà lasciare un nuovo, profondo solco nella storia della civiltà. (*Applausi vivissimi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie e gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modifiche al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore » (1892).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PIOLA CASELLI. Ritene opportuno di parlare sul disegno di legge avendo presieduto il Comitato che ha predisposto il testo in discussione.

La prima legge fascista regolatrice del diritto di autore, quella del 1925, ha organizzato il contratto editoriale, dando principio a quella politica editoriale del Regime che ha avuto in seguito un cospicuo svolgimento.

I provvedimenti legislativi fondamentali per tale contratto sono: la legge del 1925, il decreto legge del 1927 e la legge del 1929 che convertiva il citato decreto. Questi successivi provvedimenti hanno reso possibile l'applicazione della risoluzione del contratto qualora il cessionario non facesse pubblicare, rappresentare o eseguire l'opera che era oggetto del contratto entro il termine stabilito.

Per la formulazione del presente disegno di legge si sono manifestate nel campo degli editori delle preoccupazioni che hanno avuto ripercussioni anche nel campo degli autori. Tali preoccupazioni sono ingiustificate perchè si è seguita una procedura che avrà la sua completa applicazione in seguito all'approvazione della legge sulle corporazioni, esistendo una corporazione dello spettacolo, a cui questo progetto è stato sottomesso.

Nella legge sono state introdotte tutte le garanzie derivanti dall'accordo intervenuto tra la categoria degli editori e quella degli autori. L'appunto che le si fa è che essa toglie agli autori il diritto di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni quando il loro

lavoro non sia stato pubblicato o rappresentato entro i termini fissati.

Invece essa migliora la situazione degli autori perchè precisa che l'opera deve essere pubblicata o rappresentata dentro il termine fissato dal contratto, e che dopo la scadenza di questo termine l'autore ha diritto di chiedere la soluzione e i risarcimenti del caso. C'è anzi di più: che tale diritto permane anche dopo la prima rappresentazione, quando sia dimostrato che l'editore ha trascurato di far rappresentare ancora il lavoro, mentre il successo della prima rappresentazione avrebbe giustificato le repliche.

L'oratore conclude esprimendo un voto: che la presente legge non abbia occasione di essere applicata, per lo spirito di concordia e di solidarietà tra le classi degli autori e degli editori, la cui opera concorre tanto validamente al progresso della cultura nazionale. (*Applausi*).

SANDRINI, *relatore*. Osserva che il conflitto fra autori ed editori è di vecchia data e ricco di episodi, onde la conciliazione dei due opposti interessi è stata oggetto di ampio studio.

Le diverse opinioni sono state saggiamente temperate nell'attuale disegno di legge, i cui elementi essenziali sono due.

Un primo elemento, di carattere sostanziale, consiste nell'affidare al magistrato la risoluzione del contratto in caso di inadempienza da parte dell'editore. Si abbandona così il principio della risoluzione di diritto in seguito a diffida, dato che la diffida doveva essere intimata per trascuranza e presupponeva pertanto un criterio di diligenza sindacabile dal magistrato. Ciò non poteva essere conciliato col sistema della risoluzione di diritto e si è quindi preferito il sistema della risoluzione per opera del magistrato, il quale può anche consentire l'adempimento parziale del contratto. È questa una innovazione molto importante.

Un secondo elemento di carattere formale consiste nel fatto che, alla competenza della Magistratura del lavoro, si preferisce nuovamente la competenza del magistrato ordinario, data la difficoltà e la complessità della materia, che richiede molte ed accurate indagini.

Occorre tuttavia precisare la portata di una

disposizione di carattere transitorio per cui tutte le cause attualmente pendenti davanti alla Magistratura del lavoro debbono essere giudicate dal magistrato ordinario. Per cause pendenti devono essere intese le cause non ancora definite, cioè non pervenute alla decisione del magistrato.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Ringrazia il senatore Piola Caselli ed il senatore Sandrini per le loro importanti osservazioni.

Discussione del disegno di legge: « Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'Esercito e per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore » (1917).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZUPELLI. Innanzi tutto si felicita con il sottosegretario di Stato per aver presentato questo disegno di legge, che rappresenta un felice ritorno all'antico. Se è necessario preparare i mezzi tecnici della guerra è anche necessario avere la conoscenza dell'uomo. Durante la guerra abbiamo dovuto assistere ad alcuni casi in cui gli ufficiali non sapevano esercitare l'arte del comando.

L'odierno disegno di legge mira appunto a far sì che i comandanti abbiano la necessaria conoscenza degli uomini. Ha una sola preoccupazione: che questo disegno di legge non sia applicato interamente. È necessario, soprattutto per i colonnelli, che il periodo di comando sia adeguato alle finalità che il disegno di legge si propone. Termina plaudendo al nuovo provvedimento. (*Applausi*).

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Ringrazia il senatore Zupelli degli apprezzamenti lusinghieri per l'opera dell'Amministrazione della guerra. Il disegno di legge mira a dare agli ufficiali di Stato Maggiore la capacità del comando. Nessuno potrà ascendere agli alti posti della gerarchia se non avrà esercitato in ciascun grado un adeguato periodo di comando.

Il senatore Zupelli ha affermato che con l'odierno disegno di legge siamo tornati all'an-

tico. Ciò prova come i nostri capi sono stati ottimi in ogni contingenza.

Pur riconoscendo la giustezza delle preoccupazioni del senatore Zupelli, l'assicura che nel predisporre la legge sono state considerate tutte le difficoltà che si sarebbero incontrate per l'attuazione. La legge sull'avanzamento, quella sull'ordinamento dell'Esercito ed altre provvidenze consentiranno l'applicazione integrale del provvedimento in discussione.

Con esso si vuol rendere ancora migliore lo Stato Maggiore che è ottimo e che merita tutta la fiducia degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione di disegni di legge.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura dei seguenti disegni di legge che, senza discussione, sono rinviati allo scrutinio segreto:

Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione (1904);

Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo (1940);

Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania (1943);

Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona (1944);

Costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca (Benevento) (1945);

Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza (1946);

Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito e successive modificazioni (1948);

Istituzione di una banda musicale presso

il Comando della Milizia portuaria di Genova (1955);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore (1869);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio (1895);

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invita i senatori a procedere alla votazione dei 15 disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura di alcuni disegni di legge comunicati alla Presidenza.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albricci, Ancona, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barcellona, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocchini, Bongiovanni, Broglia.

Caccianiga, Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conti, Conz, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Terranova, Ducci, Durini di Monza. Etna.

Facchinetti, Faelli, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari, Francica Nava.

Galimberti, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli.

Majone, Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Martin Franklin, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Mesedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Morresco, Mormino, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nuvoloni.

Pais, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pestalozza, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Rolandi Ricci, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Salata, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, Santoro, Sarrocchi, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Spirito, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre.

Vaccari, Versari, Vicini Marco Arturo.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1881):

Vot. 174 — Fav. 164 — Contr. 10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1958):

Vot. 174 — Fav. 166 — Contr. 8

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1959):

Vot. 174 — Fav. 166 — Contr. 8

Il Senato approva.

Modifiche al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore (1892):

Vot. 174 — Fav. 167 — Contr. 7

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione (1904):

Vot. 174 — Fav. 168 — Contr. 6

Il Senato approva.

Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'Esercito e per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore (1917):

Vot. 174 — Fav. 164 — Contr. 10

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo (1940):

Vot. 174 — Fav. 166 — Contr. 8

Il Senato approva.

Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania (1943):

Vot. 174 — Fav. 167 — Contr. 7

Il Senato approva.

Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona (1944):

Vot. 174 — Fav. 168 — Contr. 6

Il Senato approva.

Costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca (Benevento) (1945):

Vot. 174 — Fav. 166 — Contr. 8

Il Senato approva.

Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza (1946):

Vot. 174 — Fav. 166 — Contr. 8

Il Senato approva.

Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito e successive modificazioni (1948):

Vot. 174 — Fav. 168 — Contr. 6

Il Senato approva.

Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova (1955):

Vot. 174 — Fav. 167 — Contr. 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore (1869):

Vot. 174 — Fav. 167 — Contr. 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio (1895):

Vot. 174 — Fav. 168 — Contr. 6

Il Senato approva.

Approvazione di disegni di legge.

MARCELLO, segretario. Dà lettura dei seguenti disegni di legge che, senza discussione, sono rinviati allo scrutinio segreto:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini (1896);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione (1897);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare (1898);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica (1899);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1901);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera (1907);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote (1908);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso (1909);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo (1910);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica (1911);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 (1913);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane (1919);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all'« Avenant » al « Modus vivendi » italo-francese del 3 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la

Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcoliche (1920);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933 (1921);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano (1922).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invita i senatori a procedere alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. *I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albricci, Andreoni, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barcellona, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bongiovanni, Broglia.

Caccianiga, Canevari, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cavallero, Cimati, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Concini, Conz, Corbino, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancona, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Terranova, Ducci, Durini di Monza. Etna.

Facchinetti, Fara, Ferrari, Francica Nava, Galimberti, Gheresi Giovanni, Giampietro,

Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Marcello, Marchiafava, Martin Franklin, Mayer, Maz-zucco, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nomis di Cossilla.

Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petrone, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Rolandi Ricci, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Salata, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Spirito, Suardo.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta.

Versari, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini (1896):

Vot. 142 — Fav. 140 — Contr. 2.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina

degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione (1897):

Vot. 142 — Fav. 140 — Contr. 2.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare (1898):

Vot. 142 — Fav. 140 — Contr. 2.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica (1899):

Vot. 142 — Fav. 140 — Contr. 2.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1901):

Vot. 142 — Fav. 139 — Contr. 3.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera (1907):

Vot. 142 — Fav. 139 — Contr. 3.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della

Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote (1908):

Vot. 142 — Fav. 140 — Contr. 2.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso (1909):

Vot. 142 — Fav. 138 — Contr. 4.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo (1910):

Vot. 142 — Fav. 138 — Contr. 4.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica (1911):

Vot. 142 — Fav. 138 — Contr. 4.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 (1913):

Vot. 142 — Fav. 138 — Contr. 4.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane (1919):

Vot. 142 — Fav. 140 — Contr. 2.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all'« Avenant » al « Modus vivendi » italo-francese del 3 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcoliche (1920):

Vot. 142 — Fav. 141 — Contr. 1.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933 (1921):

Vot. 142 — Fav. 140 — Contr. 2.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano (1922):

Vot. 142 — Fav. 138 — Contr. 4.

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 » (1923).

MARCO ARTURO VICINI. Questo provvedimento ha un alto significato politico ed umano. Equipara i mutilati fascisti ai combattenti della grande guerra. Plaude, a nome di tutti i fascisti, al provvedimento. (*Applausi*).

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del Testo Unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali » (1928).

ROTA FRANCESCO. Richiama l'attenzione sopra questo importantissimo disegno di legge che sopprime il fondo di integrazione dei bilanci provinciali, che dovrà essere sostituito da sovrainposte sui terreni e fabbricati.

Non si può non approvare che lo Stato si sia sgravato di questo peso, tuttavia l'oratore avrebbe preferito una diminuzione graduale delle sovvenzioni statali, e non l'abolizione completa del fondo integrativo.

Il nuovo disegno di legge ha ripercussioni soprattutto nel campo dell'agricoltura. Attualmente gli agricoltori versano in non facili condizioni. Le statistiche danno una continua diminuzione non solo dei quantitativi, ma anche dei prezzi.

Confrontando i prezzi degli ultimi mesi con quelli di anteguerra risulta ugualmente evidente un peggioramento, mentre il costo della mano d'opera e il peso dei contributi sono notevolmente aumentati. Si sono accentuate quelle condizioni e quelle circostanze che ispirarono il discorso dell'oratore del marzo 1933 nei riguardi dell'imposta complementare. A ciò si aggiunga che nella provincia di Udine ed in molte altre il fisco terrorizza i contribuenti imponendo su redditi fantastici, perchè ha adottato comunemente il metodo induttivo per le imposizioni.

Si mantenga o no il fondo di integrazione a disposizione degli organi centrali, i mezzi dovrebbero essere tratti in gran parte da altri cespiti, non soltanto dalla proprietà fondiaria e in particolar modo dall'agricoltura. Ciò anche per ragioni di equità, perchè le maggiori spese alle quali debbono provvedere le provincie sono quelle per strade, brefotrofi e manicomi, servizi cioè che interessano maggiormente le città.

Far pesare sulla proprietà fondiaria l'intero carico dell'abolito fondo integrativo statale significa evidentemente produrre un maggiore squilibrio dei carichi. L'accenno fatto nel decreto ad un aumento dell'addizionale all'imposta sulle industrie risponde al concetto di chiamare un altro fondo a contribuire; ma la proporzione è troppo tenue. Altro inconveniente sarà quello di far pagare di più ai contribuenti delle provincie più povere, ed allora il peso sarà tale che è da temersi la soppressione del reddito.

Confida che i valorosi tecnici che assistono l'amministrazione finanziaria dello Stato troveranno una più equa soluzione al problema. Ad esempio potrebbero essere chiamati ad un maggior concorso, coll'assunzione di oneri facenti carico alla provincia, i Comuni, i quali potrebbero rivalersi attraverso un sufficiente ampliamento della base dell'imposta sui consumi, colpendo cioè voci oggi esenti da dazio.

Occorre riconoscere la necessità di non gravare ancora pesantemente l'agricoltura, la quale va difesa da un altro pericolo grave, perchè, oltre al carico dei 300 milioni recato da questa legge, e che si ripercuote in massima parte sull'imposta fondiaria, bisogna considerare che la proprietà fondiaria è minacciata da altri 300 milioni di aggravio attraverso il lento e progressivo aumento delle imposizioni comunali. Infatti col nuovo Testo sulla finanza locale si è reso possibile, colla semplice approvazione della Giunta provinciale amministrativa, l'aumento del limite delle sovrainposte, che era dapprima il triplo, oggi il quintuplo dell'imposta.

Così è stata concessa una larga possibilità di aumentare le sovrainposte comunali senza autorizzazione da parte del Ministero delle finanze. Sarebbe bene, in ogni modo, che il terzo limite di sovrainposta fosse contenuto nel quadruplo della imposta erariale, invece che nel quintuplo come è oggi.

Per queste ragioni confida che gli organi finanziari avranno cura di non superare i limiti della capacità contributiva. Il carico attuale in certe zone è così forte che vi sono proprietari terrieri i quali pagano i tributi con estrema difficoltà anche indebitandosi. Sarebbe

utile ridurre da cinquecento a quattrocento centesimi la facoltà di sovraimposta concessa ai comuni.

Il Governo fascista, così sollecito delle sorti dell'agricoltura, adopererà certamente ogni mezzo per evitare una maggiore depressione di questo settore dell'attività nazionale che in questo ultimo tempo ha visto i suoi giorni peggiori. (*Applausi*).

JUNG, *ministro delle finanze*. Le parole del senatore Rota sono ispirate a un profondo affetto per il lavoro dei campi che è condiviso dal Governo fascista. Sono prova di ciò i numerosi provvedimenti che il Governo ha preso a favore di ogni ramo dell'agricoltura.

Il senatore Rota ha accennato alla industria della seta, per risollevarne le sorti della quale il Governo ha concorso con 48 milioni.

Dichiara esplicitamente che il fondo di integrazione ha funzionato in modo tale che non è opportuno venga ricostituito in alcuna forma.

Il totale delle ripercussioni della riforma sulle provincie e i fondi concessi confermano che in questo momento non è permesso né al Governo né agli enti locali di fare una finanza, come suol dirsi, allegra. Quando i denari non ci sono, è necessario ridurre le spese.

Accetta la raccomandazione di ridurre da 500 a 400 centesimi la facoltà di sovraimposta concessa ai comuni, ed assicura che le osservazioni del senatore Rota saranno oggetto di attenta considerazione.

È inutile spostare i carichi dagli uni agli altri, in quanto chi finisce per sopportarli è sempre il contribuente. Bisogna ridurre i carichi e le spese, non passarle dai comuni alle provincie.

Non può dare alcun affidamento circa la possibilità pratica di allargare la base delle tasse di consumo.

La sovraimposta sui terreni dà 186 milioni, la sovraimposta sui fabbricati 230, l'addizionale sull'imposta 162. Ciò significa che il carico tributario non pesa soltanto sui terreni, ma si distribuisce in varie voci.

Va tenuto presente altresì che l'azione dello Stato a favore dell'agricoltura si esplica anche in un altro campo: cioè mediante l'alleggerimento dei carichi con la conversione dei de-

biti fondiari ad un tasso minore. È notevolmente ridotta la circolazione delle cartelle fondiari al 6 per cento, mentre è aumentata quella delle cartelle al 5 per cento. Si può assicurare sin da ora che non si emetteranno cartelle ad un tasso superiore al 4 per cento, e vi sono state perfino proposte di cartelle al 3 per cento.

Ulteriori sgravi del genere sono allo studio.

Ove si legga infine la circolare inviata alle provincie dal Capo del Governo dopo l'emanazione del presente disegno di legge, circolare concepita in termini molto energici, si deve concludere che l'agricoltura non ha nulla da temere. (*Applausi*).

Approvazione di disegni di legge.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura dei seguenti disegni di legge, che senza discussione, sono rinviati allo scrutinio segreto:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1925);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 (1926);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture (1927);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale (1929);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco (1930);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente

la disciplina della preparazione e del commercio del vermut (1931);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati (1934);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria (1935);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1936);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia (1937);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 (1938);

Convalidazione del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 (1939);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti (1960).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invita i senatori a procedere alla votazione dei disegni di legge rinviati a scrutinio segreto.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'eserci-

zio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1969).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCI FEDERICO. Spiacente di non aver potuto porgere, in occasione della discussione dello scorso giugno sul bilancio preventivo, il saluto augurale al ministro delle finanze che, reduce da Washington, si preparava ad andare a Londra, si congratula con lui per il lavoro colà compiuto; non essendo sua la colpa se il successo non gli ha arriso.

È prevedibile che conferenze come quelle di Londra, nella quale troppi sono i delegati e tutti con mandato imperativo, nulla possano concludere. Sono riunioni accompagnate da una grande pubblicità, che alimentano le speranze e che fanno soŕstare le iniziative bene avviate in attesa dei nuovi eventi. Quando poi l'insuccesso si manifesta, subentra il pessimismo e le cose, invece di progredire, retrocedono.

Giustamente si è fatta dipendere la questione degli scambi dalla stabilizzazione della moneta; ma, se la stabilizzazione dei rapporti fra le varie monete è condizione necessaria per la ripresa degli scambi internazionali, non è condizione sufficiente alla soluzione del problema.

Nei paesi a popolazione densa, con gran numero di disoccupati, è naturale che si cerchi in ogni modo di dar lavoro ai cittadini e di proteggere la produzione nazionale.

Si innalzano barriere doganali che però, di fronte agli espedienti dei produttori per l'esportazione, come ad esempio il dumping, non sono più sufficienti; ed allora si ricorre agli accordi a due. In Italia ci si è attenuti a forme sobrie, ma in altri paesi questi baratti assumono le forme più imprevedute. In un paese l'industria turistica si baratta con il commercio dei maiali.

Occorre quindi nelle statistiche delle importazioni ed esportazioni seguire non solo gli scambi merce per merce, ma anche paese per paese, ed occorrerebbe che il bollettino mensile delle dogane elencasse anche il commercio col Giappone e con l'Olanda, due paesi in cui il commercio si sviluppa grandemente.

Data la possibilità di scambi commerciali a due non è possibile studiare le esporta-

zioni separatamente dalle importazioni. L'Istituto nazionale delle esportazioni dovrebbe occuparsi un po' anche delle importazioni.

JUNG, *ministro delle finanze*. Ricorda che la materia delle importazioni dipende dal Ministero delle corporazioni. Egli ha tenuto a che fosse mantenuto l'Istituto nazionale delle esportazioni, ma questo se si occupasse anche delle importazioni, colliderebbe con gli uffici del Ministero delle corporazioni.

RICCI FEDERICO, Risponde che se si vogliono stabilire trattati tra paese e paese, che riguardino esportazioni ed importazioni, non ci si può limitare a considerare solo una delle due attività commerciali.

L'economia perfettamente chiusa non è desiderabile nè raggiungibile. In questa lotta di economie l'Italia si trova in una posizione vantaggiosa rispetto ad altri paesi. Infatti il nostro mercato alimentare è aumentato, avendo noi in questo campo esportato più che importato.

Si dice che l'Italia è povera di materie prime, ma la sua povertà non è più grave di quella di altri paesi, perchè più ricchi di noi sono forse soltanto la Francia e la Spagna. Noi abbiamo poi una materia prima importantissima, cioè il clima, che ci permette qualunque produzione agricola, ed abbiamo anche un regime di vita sobria.

Si può obiettare ancora che il mercato nazionale non è sufficiente per lo smaltimento di alcune produzioni della nostra industria. Una popolazione di 40 milioni di abitanti costituisce un mercato sufficiente per quasi tutte le nostre produzioni, eccettuata la seta, per la quale si può ricorrere al sistema dello scambio.

L'intervento dello Stato a favore di ogni produzione economica non è un fatto nuovo. È il ripetersi del mercantilismo che si sviluppò nei secoli decimosesto e decimosettimo, quando l'Italia, che non era ancora una nazione forte, fu vittima della politica protezionista degli altri Stati.

La molla che maggiormente provoca l'intervento statale è la necessità di impiegare i disoccupati, alto dovere sociale e morale oggi avvertito, mentre prima si aveva il fenomeno dell'emigrazione. Trascurare la moltitudine dei

disoccupati è trascurare una fonte di ricchezza. Ma è difficile l'impiego della disoccupazione. In Italia la situazione è andata peggiorando, tanto che oggi la disoccupazione totale è di 1.066.000.

Qualcuno ha osservato che si nota un progresso in alcuni rami dell'economia nazionale. Ma, poichè la disoccupazione s'accresce, ciò significa che questo progresso dell'industria non riesce ad assorbire la disoccupazione, o almeno ad assorbirne l'aumento.

Non sa in quale considerazione sia stata tenuta la sua proposta di basare il premio di assicurazione contro la disoccupazione non sulle persone impiegate, bensì sulle macchine.

Spiace che siano disoccupati soprattutto i giovani i quali terminano il servizio militare e rimangono fortemente delusi dopo un periodo di benefico entusiasmo. Un giovane disoccupato è più pericoloso di un disoccupato che sia padre di famiglia.

Poichè attualmente la vita economica delle famiglie è basata non soltanto sul prodotto alimentare o di consumo, ma sul bene pubblico e sul servizio sociale, occorre che lo Stato si preoccupi della creazione di beni pubblici e dello sviluppo di servizi sociali. Occorre quindi in questo momento sviluppare i lavori pubblici, anche facendo debiti — perchè ciò significa maggior circolazione di denaro — ed anche ricorrendo al lavoro obbligatorio, sull'esempio della Germania e specialmente della Bulgaria.

JUNG, *ministro delle finanze*. Risponde che la Bulgaria, nonostante il lavoro obbligatorio, è uno dei paesi europei che si trova in condizioni più disagiate.

RICCI FEDERICO. Osserva che la situazione inglese è notevolmente migliorata. Occorre ricordare che la disoccupazione inglese è soprattutto di operai specializzati, i quali non possono eseguire lavori pubblici. Ciò spiega il sistema dei sussidi. L'edilizia, ad esempio, non presenta disoccupazione ed è anzi in notevole sviluppo.

JUNG, *ministro delle finanze*. Risponde che il sistema fondiario inglese è basato sulla proprietà temporanea delle aree fabbricative. Perciò lo sviluppo dell'edilizia britannica ha un ritmo differente da quella di ogni altro paese.

RICCI FEDERICO. Rileva che l'edilizia britannica era in crisi fino a poco tempo fa, e che attualmente non lo è più.

In Inghilterra l'impulso dato ai lavori pubblici è in continuo aumento. Alle ferrovie a vapore si sostituiscono quelle a trazione elettrica; si costruiscono ponti, canali, strade.

Per quel che riguarda la situazione degli Stati Uniti, sono noti i provvedimenti che Roosevelt ha preso per salvare le banche ed impedire la tesaurizzazione. Il bilancio è in ordine. Ciò si è ottenuto sottoponendo i dipendenti dello Stato a riduzioni di stipendio. Per i lavori pubblici è stata stanziata la somma di circa un miliardo e mezzo.

In Francia il bilancio preventivo del 1934 presenta un deficit di un miliardo in luogo dei sei miliardi che aveva prima. Ciò si è ottenuto riducendo gli stipendi degli impiegati e contraindole le spese fisse dello Stato.

In generale il riassetto dei bilanci degli Stati esteri è stato facilitato dalla riduzione degli interessi.

In condizioni diverse dall'Italia si trova l'Inghilterra per l'abbondanza del denaro e per la tenuità dell'interesse, tenuità che è notevole anche negli Stati Uniti. Lo stesso non può dirsi per la Francia a causa di varie circostanze che hanno influito sul corso dell'interesse; comunque, lo sconto ufficiale è inferiore al nostro.

Iniziando l'esame del bilancio ricorda come si sia ottenuto il mantenimento del valore della lira su base alta, come si sia raggiunto l'equilibrio nel bilancio dei pagamenti, e come si sia ottenuta la riduzione dei costi di produzione, alla quale però non ha seguito con pari andamento una riduzione del costo della vita.

Riferendosi a quanto ha detto il senatore Rota, afferma che l'Italia è forse il Paese nel quale le imposte sui consumi sono più gravi; esse sono giunte ormai al punto di saturazione, e il loro eccessivo aggravio facilita il contrabbando che deve essere certamente in aumento.

Poichè anche la tassa scambi incide sui consumi, fa voti perchè essa sia stabilita su una determinata merce, una volta per tutte, e non per ogni scambio da un negoziante all'altro.

Nel bilancio commerciale si nota che dal 1931 il valore delle importazioni è diminuito

più di quello delle esportazioni e più di quanto comporti la variazione del numero indice delle merci.

Dubita che la bilancia commerciale sia troppo ottimista, e cioè che i risultati delle statistiche doganali, basate sul valore dichiarato, non siano conformi al vero. L'importatore abituale, da quando fu imposta la tassa *ad valorem*, tende a dichiarare un valore inferiore al vero, e la dogana non ha la possibilità di accertare la veridicità della dichiarazione. Ciò si è verificato anche in altri tempi.

JUNG, ministro delle finanze. Osserva che attualmente vi è la polizia tributaria.

RICCI FEDERICO. Lo assicura che gli consta che la polizia tributaria non procede a questi accertamenti.

Queste dichiarazioni non veritiere producono una notevole perdita per l'erario dello Stato e non solo offendono, ma danneggiano l'importatore onesto.

Alla Camera dei deputati il ministro ha riconosciuto la necessità di giungere ad un equilibrio del bilancio dello Stato, il cui disavanzo nel 1933-34 è salito a circa quattro miliardi.

L'oratore si dichiara lieto della dichiarazione del ministro e spera che si adopererà per attuare quella riforma tributaria tante volte promessa, nel senso di modificare le imposte, diminuendo quelle sui consumi e aumentando quelle personali progressive. È possibile arrivare al pareggio, pure escludendo le spese per i lavori pubblici, alle quali si può provvedere con prestiti.

I mezzi per ottenere il pareggio sono vari. Sarebbe utile, ad esempio, ridurre gli interessi dei debiti e soprattutto distribuire meglio i tributi nei riguardi dell'imposta complementare. Ad essa il piccolo contribuente non sfugge. Invece colui che dovrebbe essere il grosso contribuente, che ha entrate da 500 mila lire a un milione, sfugge, perchè per lui non c'è nessun accertamento. Questa è un'ingiustizia che deve essere riparata.

Con la riduzione degli interessi e con le ritenute sui titoli si potrebbe ottenere un gettito di non meno di un miliardo. Altri notevoli vantaggi si avrebbero con la riduzione delle spese. Non delle spese di armamento, non potendosi per ora credere seriamente al disarmo, ma si

potrebbero realizzare economie in molte spese dovute a pura megalomania, come ad esempio le nuove divise, che portano un carico di duemila lire per ciascun ufficiale.

Si sono concessi troppi esoneri e privilegi, soprattutto in materia di case. Dell'esonero dalle tasse e soprattutto dalle edilizie risentono gravemente gli enti locali. Si sono inoltre concessi esoneri per le obbligazioni delle società anonime, degli enti parastatali ecc. Da vari anni la nostra finanza fa troppe eccezioni.

L'oratore concludendo dichiara che ha prospettato la situazione quale gli è apparsa, senza eccessivo pessimismo ma senza illusioni, con l'intenzione di esercitare una critica costruttiva. (*Approvazioni*).

SANDRINI. Si occupa dei debiti che gravano sulla proprietà agricola, aggiungendosi alla pressione tributaria, ed osserva che esistono due specie di creditori: gli istituti di credito fondiario ed i privati.

I primi hanno cartelle del 6, del 5, del 4 per cento. Ma questo carico sale fino all'8 per cento ove si consideri il sistema dell'ammortamento, da raggiungere in un periodo di circa 25 anni.

Il Governo si è reso conto della situazione ed ha agevolato la trasformazione delle cartelle a un tasso minore, permettendo altresì che le annualità arretrate venissero capitalizzate. Senonchè tale rimedio è stato limitato agli istituti di credito fondiario, che non sono i soli a concedere mutui. Le casse di risparmio e gli istituti di assicurazione si sono rifiutati di capitalizzare gli arretrati, affermando di non esservi obbligati per legge.

Si consideri inoltre che gli istituti hanno avuto ripugnanza ad espropriare i creditori o si sono trovati nella impossibilità di farlo per difficoltà di collocare le espropriazioni. Perciò un recente provvedimento ha loro permesso di comprare i beni espropriati a qualunque costo.

JUNG, *ministro delle finanze*. Dichiara di non conoscere questo provvedimento. Vi è stata soltanto una legge che ha concesso facilitazioni fiscali, ma si tratta di agevolazioni fatte al debitore.

SANDRINI. Osserva che il debitore espropriato ha avuto il solo vantaggio di non pagare le tasse. Però è rimasto ugualmente senza beni.

È sorto inoltre l'istituto degli amministratori

delle Casse di risparmio: gli istituti mutuanti, prima di mettere all'asta le proprietà, hanno creato un'amministrazione fiduciaria che costa e che riduce ulteriormente il reddito agrario dei beni amministrati. In tal modo la situazione è divenuta peggiore, per non dire tragica. Vi sono provincie in cui il fenomeno dell'espropriazione è generale.

Occorre dunque che gli istituti mutuanti mitigino le loro pretese.

Ma c'è un'altra questione: i mutui che gli agricoltori hanno contratto con i privati. Sono mutui che risalgono al tempo della deflazione e che sono stati contratti a un interesse dell'8, del 10, del 12 per cento. Mentre oggi si procede alla riduzione del tasso di sconto, il denaro privato invece è concesso allo stato di usura. Tutto ciò rende impossibile ai debitori di conservare la loro proprietà. Non solo, ma il creditore privato, oltre a percepire un interesse usurario, non paga l'imposta di ricchezza mobile che è a carico del debitore. Si aggiunge così un altro aggravio a quello degli interessi usurari. Bisogna che l'imposta di ricchezza mobile sia pagata dal creditore, nonostante l'esistenza di un qualunque patto contrario fra le parti contraenti. Bisognerebbe giungere a tale provvedimento per lo meno per quei creditori che percepiscono interessi superiori al tasso legale di sconto. Soltanto così si potranno alleviare le condizioni disagiate degli agricoltori. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e rinvia a domani il seguito della discussione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i Senatori:

Acton, Ago, Albricci, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani.

Baccelli, Barcellona, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bongiovanni, Broglia.

Camèrini, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cian, Cicconetti, Cimati, Ciruolo, Concini, Conz, Corbino, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Ducci, Durini di Monza, Etna.

Facchinetti, Fara, Francica Nava.

Galimberti, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Guglielmi, Guidi Fabio.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Marcello, Marchiafava, Martin Franklin, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Morresco, Morrone, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pestalozza, Petrone, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare Porro Carlo, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Salata, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Suardo, Supino.

Tiscornia, Tolomei, Tosti di Valminuta.

Versari, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai

Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (1923):

Vot. 122 — Fav. 118 — Contr. 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1925):

Vot. 122 — Fav. 120 — Contr. 2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 (1926):

Vot. 122 — Fav. 120 — Contr. 2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture (1927):

Vot. 122 — Fav. 120 — Contr. 2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del Testo Unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali (1928):

Vot. 122 — Fav. 106 — Contr. 16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine

e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale (1929):

Vot. 122 — Fav. 122 — Contr. 0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco (1930):

Vot. 122 — Fav. 120 — Contr. 2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut (1931):

Vot. 122 — Fav. 122 — Contr. 0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati (1934):

Vot. 122 — Fav. 121 — Contr. 1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria (1935):

Vot. 122 — Fav. 122 — Contr. 0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1936):

Vot. 122 — Fav. 121 — Contr. 1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia (1937):

Vot. 122 — Fav. 121 — Contr. 1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 (1938):

Vot. 122 — Fav. 121 — Contr. 1

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 (1939):

Vot. 122 — Fav. 122 — Contr. 0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti (1960):

Vot. 122 — Fav. 121 — Contr. 1

Il Senato approva.

Comitato segreto.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato è convocato per domani alle ore 15 in comitato segreto.

La seduta è tolta (ore 22,15).

ORDINE DEL GIORNO

Martedì 16 gennaio 1934

ALLE ORE 15
COMITATO SEGRETO

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (CCXVI *Documenti*);

Progetto di bilancio preventivo del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (CCXVII *Documenti*).

ALLE ORE 16
(SEDUTA PUBBLICA)

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1969).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato o obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930 (1891);

Adesione delle Colonie italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione dell'Ufficio internazionale di igiene pubblica (1903);

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo (1905);

Autorizzazione al Governo a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro (1906);

Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ed alla legge 11 marzo 1926, n. 296, sull'ordinamento del Regio esercito (1918);

Varianti al testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1941);

Norme complementari sull'ordinamento del notariato (1942);

Ricostituzione del comune di Gagliole, in provincia di Macerata (1947);

Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-1918 (1949);

Modificazione all'articolo 132 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1950);

Costituzione del Parco nazionale del Circeo (1951);

Costruzione di ferrovie e di strade in Eritrea (1952);

Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio (1953);

Modificazione alla legge istitutiva del « Maggio Musicale Fiorentino » (1954);

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1956);

Stato giuridico della gente dell'aria (1957);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo (1963);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente l'estensione ai capitani in servizio di Stato Maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626 (1965);

Riposo domenicale e settimanale (1966);

Tutea del lavoro delle donne e dei fanciulli (1967);

Estensione ai territori annessi al Regno dalla legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle casse rurali ed agrarie (1968);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio (1807);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale (1900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cu-

guttu e Castiadas all'Ente Ferrarese per la Colonizzazione (1924);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio (1932);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria (1933);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (1961);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale (1962);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria (1964);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (1970);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni (1971);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma (1972);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica (1973);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica (1974);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale (1975);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società Anonima Tripovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1976);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico (1977).

Licenziato per la stampa alle ore 24.40

16.15

INDICAZIONI DI URGENZA

N. 42 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore

UFFICIO TELEGRAFICO



ECCELLENZA FEDERZONI

PRESIDENTE SENATO


ROMA

a. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario

Il Governo non assume alcuna resp.
Le tasse riscosse in meno per errore
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta
perde il diritto a reclamare in caso di ritardo ad

Ricevuto il 17/1 1924 16 ore 15

Pel circuito N. 2231 Ricevente PES.



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e nei telegrammi interni e con i paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data. Ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					GIORNO E MESE	ORE E MINUTI	
	ROMA	ROMA	91901	31	17	15.22	

A NOME MIA FAMIGLIA PORGO VOSTRA ECCELLENZA SENTITISSIME GRAZIE PARTE
PRESA NOSTRO GRANDE LUTTO PREGANDOLA RENDERSI INTERPRETE NOSTRI SENTI-
MENTI GRATITUDINE PRESSO CODESTA ALTISSIMA ASSEMBLEA OSSEQUII

FRANCESCO QUARTA

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare merce bancogiri, che costano per qualunque somma, solo 10 centesimi.

81

81

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.

*Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è
incaricato di una riscossione.*

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

IV

ROMA
17.1.34
S. P.

NB. - Primo lembo da piegare.

82
19
Onorevole

Quarta

Cav. Gr. Cr. S. G. Conte. Avv. Cronzo

Senatore del Regno

Nominato con R. D. 4 Marzo 1904

per la Categoria 10^a

Prestò giuramento il 25 Marzo 1904

Nato il 5 Maggio 1840

in Copertino

Provincia di Lecce

Residente in Roma

Provincia di Roma

Onorevole

Quarta

20

Car. Gr. Cr. S. S. Conte. Av. Ronzo

Senatore del Regno

Nominato con R. D. 4 Marzo 1904

per la Categoria 10^a

Prestò giuramento il 25 Marzo 1904

Nato il 5 Maggio 1840

in Copertino

Provincia di Lecce

Residente in Roma

Provincia di Roma

N. 1327 matricola

84 21
N. 1270 elenco storico

Quarta Corso

Paternità Francesco

Data di nascita 4 maggio 1840

Luogo di nascita Copertino (Lecce)

Nomina 4 marzo 1904 Categ. 10^a

Convalidazione 25 marzo 1904

Giuramento 25 marzo 1904

Professione Primo Presidente di Corte d'Appellazione

Titoli accademici, nobiliari, ecc. laurea in giurisprudenza

Osservazioni

Morto a Roma il 4^{to} gennaio
1936. XI